

C.U.C.

Centrale Unica di Committenza

per i Comuni di Castelfranco di Sotto, Montopoli
in Val d'Arno, S.Croce sull'Arno, San Miniato



ALLEGATO 1

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA DI GARA APERTA SVOLTA CON MODALITA' TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DELL' IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI. PERIODO 01/01/2019 – 31/12/2021 - CIG MASTER 76783051BC

1. PREMESSE

La Centrale Unica di Committenza per i comuni di Castelfranco di Sotto, Montopoli in Val D'Arno, S. Croce sull'Arno, San Miniato, via Vittime del Duomo, 8 – 56028 San Miniato, di seguito anche Stazione Appaltante (S.A.), in esecuzione:

- della deliberazione del Consiglio Comunale di Montopoli in Val D'Arno n. 86/2017, esecutiva, ad oggetto: *“Servizio di accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicita' e diritti sulle pubbliche affissioni. Svolgimento del servizio tramite concessione a terzi”* ;
- della determinazione dirigenziale n. 524 del 13/11/2018 del Responsabile del Settore Economico-Finanziario del Comune di Montopoli in Val d'Arno;

indice UNA PROCEDURA APERTA di cui all' art. 60 del D. Lgs. 50/2016 SVOLTA IN MODALITÀ TELEMATICA ai sensi dell' art. 58 del D. Lgs. 50/2016 PER CONTO DEL COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D'ARNO per l'affidamento in concessione del servizio di accertamento, liquidazione e riscossione ordinaria e coattiva dell' imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni ivi compresa la materiale affissione dei manifesti di cui all'art. 1 del presente bando. L'affidamento in oggetto avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell' offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs. 50/2016 – Codice degli Appalti. Il luogo di svolgimento del servizio è il

Comune Montopoli in Val d' Arno, CIG MASTER 76783051BC.

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice degli Appalti è il Responsabile del Settore Economico – Finanziario del Comune di Montopoli in val d'Arno, Dott.ssa Carla Benedetti. Il Responsabile del sub-procedimento di gara è il Responsabile della Centrale Unica di Committenza, dott.ssa Adriana Viale. L'affidamento della presente procedura è disciplinata dalle “Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – START”, consultabili sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana, all'indirizzo internet <https://start.toscana.it/> . La procedura si svolge in modalità telematica: le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla Stazione Appaltante esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana - START accessibile all'indirizzo internet <https://start.toscana.it/>. Non è consentito l'invio dell'offerta con altre modalità.

2. OGGETTO DELLA CONCESSIONE E DURATA

La concessione ha per oggetto: affidamento in concessione del servizio di accertamento, liquidazione e riscossione ordinaria e coattiva dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni ivi compresa la materiale affissione dei manifesti che dovrà svolgersi secondo i termini e le modalità stabiliti nella documentazione di gara e in particolare nel Capitolato d' Oneri.

La durata della concessione è stabilita in 3 (tre) anni naturali successivi e continuativi decorrenti dall'inizio della gestione del servizio oggetto di concessione, 01/01/2019, e fino al 31/12/2021 con possibilità di rinnovo per ulteriori 3 (tre) anni, come meglio dettagliato nel Capitolato d' Oneri.

La Stazione Appaltante, per motivi di pubblico interesse, si riserva la facoltà di revocare la presente gara di concessione e di prorogarne la data senza che i soggetti partecipanti possano accampare diritti di sorta e senza alcun rimborso per ogni eventuale spesa sostenuta e/o mancato guadagno.

E' ammessa la “proroga tecnica” del contratto nella misura strettamente necessaria agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti dal contratto di concessione e comunque fino ad un termine massimo di sei (6) mesi.

La Stazione Appaltante si riserva nel caso in cui i tempi di svolgimento della gara non dovessero consentire l'avvio del servizio nel termine indicato di posticipare la data di inizio della concessione.

La concessione s'intenderà risolta di diritto qualora nel corso della gestione fossero emanate norme legislative comportanti la cessazione della concessione stessa oppure l'abolizione dell'oggetto della concessione.

3. CORRISPETTIVO DELLA CONCESSIONE

Per la gestione del servizio, al Concessionario e' riconosciuto un corrispettivo determinato dall'aggio contrattuale che spetterà nella misura risultante dalla gara e comunque non superiore al 32,00 % (aggio posto a base di gara).

L' aggio è calcolato sull'ammontare lordo complessivamente riscosso dal gettito dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni , come stabilito nel Capitolato d' Oneri (art. 4).

4. VALORE PRESUNTO DELLA CONCESSIONE

Il servizio viene compensato ad aggio da applicarsi sulle riscossioni complessive come previsto nel Capitolato d' Oneri.

La misura dell' aggio unico posto a base di gara a favore del Concessionario è pari al 32,00% dell' ammontare lordo complessivamente riscosso.

I concorrenti dovranno formulare esclusivamente offerte di RIBASSO.

L' importo definitivo dell' affidamento sarà determinato dall' aggio risultante dalla gara da calcolare sulle riscossioni complessive come stabilite dal Capitolato d' Oneri.

L'importo stimato della concessione, per il triennio 2019-2021, è quantificato in complessivi Euro 62.544,00 (euro sessantaduemilacinquecentoquarantaquattro/00) I.V.A. esclusa, ottenuto applicando la misura dell'aggio posto a base di gara (32,00%) al gettito annuo medio lordo (2015-2017) di circa Euro 65.150,00, per l'intera durata contrattuale.

L'Amministrazione committente, ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016, potrà avvalersi della facoltà di affidare il servizio per un ulteriore triennio, con conseguente valore complessivo della concessione pari ad Euro 62.544,00 x 2 e così per Euro 125.088,00 (euro centoventicinquemilaottantotto/00) I.V.A. esclusa.

Infine, essendo prevista la possibilità di "proroga tecnica" di cui all'art 106 del D.Lgs. n. 50/2016, il valore complessivo della concessione ammonta ad Euro 135.512,00 di cui Euro 10.424,00 per la stima dell'eventuale c.d. periodo di "proroga tecnica" di cui al precedente punto 2 ai sensi dell'art. 106 c. 11 del D.Lgs. n. 50/2016.

Ai fini della formulazione dell' offerta si rende noto che:

- il numero degli abitanti al 31/12/2017 è pari a 11.149
- il territorio comunale si estende su una superficie totale di 29 chilometri quadrati
- il gettito annuo medio lordo (2015-2017) di circa Euro 65.150,00 (sessantacinquemilacentocinquanta/00).

Resta inteso che il valore complessivo stimato della concessione da parte della Stazione Appaltante è da intendersi meramente indicativo, stimato ai soli fini della determinazione degli elementi legati alla procedura di gara.

Nella previsione del quadro complessivo degli oneri necessari per l'acquisizione della concessione rilevano altresì:

- le spese relative alla pubblicazione dell'Avviso del Bando di gara e dell'Avviso di Esito di aggiudicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana di cui al comma 12 dell'art. 216 del D. Lgs. n. 50/2016 quantificate nella somma presunta di Euro **1.063,13** (compresa IVA e spese di bollo) che in conformità a quanto previsto dall'art. 216 comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016 dovranno essere rimborsate alla Stazione Appaltante dall'aggiudicatario della concessione entro il termine di 60 gg dall'aggiudicazione. Sono fatti salvi eventuali adeguamenti dei prezzi, conseguenti ai costi delle pubblicazioni effettivamente avvenute, praticati dalle agenzie concessionarie e risultanti dalle relative fatture. Sarà cura della Stazione Appaltante comunicare al soggetto aggiudicatario l'ammontare definitivo delle spese e i termini e modalità di versamento.

Il contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e' dovuto solo della Stazione Appaltante (Euro 30,00) e non e' soggetto a rimborso.

La concessione è finanziata con fondi propri dell'Amministrazione comunale.

L'importo a base di gara è al netto dell'IVA.

Ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008, si specifica che il servizio posto a gara non presenta rischi da interferenze o rischi specifici relativi a particolari modalità di svolgimento del servizio nella struttura comunale.

L'Ente appaltante non ha, pertanto, provveduto alla redazione del DUVRI.

Resta fermo che il concorrente dovrà indicare, nel piano economico finanziario (Modello C.2), i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché i propri costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D.Lgd. n. 50/2016.

5. DOCUMENTAZIONE DI GARA

Costituiscono parte integrante della presente procedura di gara i documenti di seguito indicati approvati con la Determinazione Dirigenziale di indizione della procedura n. 524/2018 - che disciplinano le modalità di affidamento e esecuzione del servizio:

- **Allegato 1** :il presente Disciplinare di Gara;
- **Modello A.1.** : Modello Imprese aderenti al contratto di rete;
- **Modello A.2** : Modello di Documento Unico di gara Europeo (DGUE);
- **Modello A.3** : Modello “Ulteriori dichiarazioni”;
- **Modello A.4.** :Modello “Scheda avvalimento art. 89”;
- **Modello A.5.:** Modello “Scheda avvalimento art. 110 comma 5”;
- **Modello A.6** : Modello “Scheda consorziate per il quale il consorzio concorre”;
- **Modello A.7** : Modello “Attestazione di presa visione dei luoghi”
- **Modello B.1** : Modello “Offerta Tecnica”
- **Modello B.2** : Modello “Dichiarazione sui segreti tecnici o commerciali contenuti nell’offerta tecnica”;
- **Modello C.2:** Modello “Piano economico finanziario del concorrente”
- **Allegato 2:** Capitolato d' Oneri
- **Allegato 3:** Schema contratto di concessione

Tutta la documentazione sopra indicata è consultabile all’indirizzo internet <https://start.toscana.it/>.

6. COMUNICAZIONI DELL’AMMINISTRAZIONE

Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 7 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC comune.sanminiato.pi@postacert.toscana.it e all’indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

Eventuali comunicazioni aventi carattere generale, da parte dell’Amministrazione, inerenti la documentazione di gara o relative ai chiarimenti forniti, verranno pubblicate su START nell’area riservata alla gara all’indirizzo: <https://start.toscana.it/> - Comunicazioni dell’Amministrazione.

E' onere dei concorrenti consultare periodicamente la suddetta area riservata al fine di verificare le risposte e/o i chiarimenti dati ai quesiti pervenuti o altre comunicazioni, notizie e avvisi relativi alla presente procedura di gara. Tali comunicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti.

Attenzione: Il sistema telematico di acquisti online della Regione Toscana - Giunta Regionale utilizza la casella denominata noreply@start.e.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica.

I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come Spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni.

Per la consultazione delle comunicazioni ogni concorrente deve:

- Accedere all'area riservata del sistema tramite le proprie credenziali (user ID e password);
- Selezionare la gara di interesse;
- Selezionare "comunicazioni ricevute" tra le voci di menu previste dal sistema.

L'ufficio presso il quale è esercitabile il diritto di accesso agli atti è l'ufficio CUC per i comuni di Castelfranco di Sotto, Montopoli in Val D'Arno, S. Croce sull'Arno, San Miniato, via Vittime del Duomo, 8 – 56028 San Miniato.

Sono esclusi dal diritto di accesso e da ogni forma di divulgazione le fattispecie di cui all'art. 53 comma 5 del D. Lgs. N. 50/2016.

In particolare ai sensi dell'art. 53 comma 5 lett.a) del D. Lgs n. 50/2016 sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali. E' pertanto consentito l'accesso quando non risulti sufficientemente motivato nel documento B.2 la sussistenza dei segreti tecnici o commerciali, nonché quando la dichiarazione manchi. E' comunque consentito l'accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi.

Ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs n. 50/2016 l'accesso agli atti è differito:

- in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato l'offerta, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
- in relazione alle offerte, fino all'approvazione dell'aggiudicazione definitiva;
- in relazione all'eventuale procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione definitiva.

7. CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura esclusivamente mediante la proposizione di quesiti scritti nell'apposita sezione "chiarimenti", nell'area riservata alla presente gara all'indirizzo <https://start.toscana.it/> entro e non oltre il giorno **05/12/2018 ore 12:00**

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

8. PRESA VISIONE DEI LUOGHI

Il concorrente, **a pena di esclusione dalla gara**, dovrà effettuare **autonomamente** la presa visione dei luoghi, elemento essenziale ai fini della formulazione dell'offerta.

Il concorrente che intende partecipare alla gara deve procedere, in tempo utile, alla presa visione dei luoghi oggetto del servizio ed acquisire, previo contraddittorio, la controfirma del RUP (o da un suo

delegato comunale) sull' apposita Attestazione, modello Allegato "A.7", previo appuntamento: n° tel. 0571 449817/18 o per e-mail r.melani@comune.montopoli.pi.it o m.bacci@comune.montopoli.pi.it.

Gli appuntamenti saranno concessi tassativamente entro la data del **30/11/2018**.

L' attestazione, modello Allegato "A.7", dovrà essere firmata dal concorrente, previo contraddittorio, alla presenza del RUP (o suo delegato comunale).

Si precisa che i soggetti legittimati a effettuare la presa visione dei luoghi e a firmare l' attestazione di presa visione dei luoghi per le imprese partecipanti sono esclusivamente:

- il legale rappresentante;
- un dipendente dell'operatore economico concorrente munito di delega rilasciata dal legale rappresentante.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 10 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c), in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice degli Appalti, tra i diversi operatori economici, la sottoscrizione dell'attestazione davanti al RUP o suo delegato, previo contraddittorio, può essere effettuata da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 10 lett. c) non ancora costituita in RTI, la sottoscrizione dell'attestazione davanti al RUP o suo delegato, previo contraddittorio, è effettuata da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare la sottoscrizione dell'attestazione davanti al RUP o suo delegato, previo contraddittorio, singolarmente.

In caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice degli Appalti la sottoscrizione dell'attestazione davanti al RUP o suo delegato, previo contraddittorio, deve essere effettuata da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

Un soggetto può effettuare la sottoscrizione dell'attestazione davanti al RUP o suo delegato, previa visione dei luoghi, solo per un operatore economico singolo, associato o consorziato.

All'acquisizione dell'attestazione controfirmata dal RUP, previo contraddittorio, i soggetti sopra indicati devono presentarsi tassativamente con:

- un documento valido di identità;
- un'autocertificazione (o copia della visura camerale) attestante la qualità di rappresentante legale o di dipendente;
- eventuale atto di delega.

Al fine di contrastare comportamenti anticoncorrenziali, ogni incarico potrà eseguire la presa visione dei luoghi per un solo concorrente. In caso di RTI la presa visione dei luoghi potrà essere eseguita dal legale rappresentante, o suo delegato, di una qualunque delle imprese che formeranno il raggruppamento purché munito di delega di tutti detti operatori.

L' attestazione di presa visione dei luoghi controfirmata dal RUP (o da un suo delegato) deve essere obbligatoriamente allegata ai documenti richiesti.

9. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in

forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Possono altresì partecipare soggetti pubblici o organismi pubblici (Determinazione A.N.A.C. n. 7/2010), ad esclusione delle società di cui all'art. 13 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con L. n. 248/2006.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

Alla presente procedura possono partecipare unicamente R.T.I. e consorzi ordinari di tipo orizzontale, trattandosi di concessione di servizio pubblico con identificazione di un servizio unitario non ripartito in categoria principale e categoria secondaria.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di cui all' art. 45 comma 2 lettere d) e e) di partecipare alla gara in altra forma, individuale o associata.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello

stesso dovrà essere commisurata ai tempi di durata della concessione (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un' aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 110, comma 3 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 le imprese, ivi compresi i consorzi di cui all'art. 45, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016, ammesse a procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, o il curatore del fallimento autorizzato all'esercizio provvisorio, purché in possesso dei requisiti di idoneità professionale possono concorrere alla presente procedura di gara alle condizioni previste dal medesimo articolo, anche riunite in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivestano la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis del Rd 267/1942. La suddetta condizione prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese vale anche per gli altri soggetti di cui all'art. 45, comma 1, lettere e) ed g) del D. Lgs n. 50/2016 (consorzi ordinari di concorrenti e G.E.IE).

Il curatore del fallimento, purché in possesso dei requisiti di idoneità professionale e l'impresa ammessa a concordato preventivo non necessita di avvalimento requisiti di altro soggetto, tuttavia l'impresa o il curatore potrebbero essere tenuti ad avvalersi di altro operatore economico ai sensi del comma 5 dell'art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016. In tal caso tale impresa ausiliaria non deve trovarsi in concordato preventivo con continuità aziendale ex art. 186bs RD 267/1942 o sottoposta a curatela fallimentare.

Le imprese consorziate appartenenti ai consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45 in riferimento ai quali il consorzio concorre, nonché l'impresa ausiliaria (qualora si ricorra all' avvalimento ex art. 89 D. Lgs 50/2016) non devono trovarsi nella situazione di cui all'art. 110 comma 5 del D. Lgs. 50/2016.

10. REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d. Lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

N.B. ai sensi del comma 11 dell'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, i casi di esclusione previsti dal medesimo articolo 80 non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto Legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla

Legge 07/08/1992 n. 356, o degli articoli 20 e 24 del D. Lgs n. 159/20111, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

Il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art.80 è dimostrato dal concorrente presentando una dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000, contenuta nel "Documento unico di gara europeo" (DGUE), Parte III, di cui al successivo punto 21, reso disponibile nella documentazione di gara (Modello A.2), nonché il modello "ulteriori dichiarazioni" (Modello A.3) del presente disciplinare di gara. Per gli ulteriori requisiti generali richiesti dalla normativa vigente sono dimostrati presentando una dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 contenuta, nella "Domanda di partecipazione" di cui al successivo punto 21).

11. REQUISITI SPECIALI /(art. 83 D. Lgs. 50/2016)

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

Requisiti di idoneità professionale (art. 83 D. Lgs. 50/2016 comma 1 lettera a)

- 1) iscrizione nel registro delle imprese presso la competente C.C.I.A.A. in una categoria compatibile con la tipologia oggetto della presente procedura;
- 2) iscrizione all'Albo dei soggetti abilitati a svolgere l'attività di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi e delle entrate degli Enti Locali, di cui all' art. 53 del D. Lgs. 446/1997 con capitale sociale interamente versato secondo la misura minima prevista dall' art. 3 bis comma 1 D. L. n° 40/2010 inserito dalla L. di conversione n. 73/2010;

I requisiti di cui sopra, nell' ipotesi di RTI o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, devono essere posseduti da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande

Requisiti di capacità economico-finanziaria (art. 83 D. Lgs. 50/2016 comma 1 lettera b)

1) Aver conseguito un fatturato globale minimo annuo pari almeno il doppio del valore della presente concessione, cioè Euro 271.024,00 (duecentosettantunomilaventiquattro/00), riferito agli ultimi n. 3 esercizi finanziari chiusi nel periodo 01.01.2015- 31.12.2017 (Anni 2015-2016-2017) IVA esclusa;

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

2) non aver registrato bilanci in passivo negli ultimi tre anni (2015-2016-2017), dato desumibile, dai conti economici di bilancio.

Requisiti di capacità tecnica - organizzativa(art. 83 D. Lgs. 50/2016 comma 1 lettera c)

1) avere in corso di esecuzione da almeno cinque anni, con esito positivo, l'attività di gestione di identiche entrate locali oggetto del presente disciplinare ossia, servizio accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, compresa la materiale affissione dei manifesti, in almeno 8 comuni aventi un numero di abitanti superiori a 10.000;

2) avere un numero di dipendenti, alla data di pubblicazione della presente procedura, pari ad almeno n. 15 (quindici) unità regolarmente assunte a tempo pieno ed indeterminato tra cui almeno un ufficiale della riscossione.

Non è ammessa la facoltà di presentare offerte per una parte del servizio e non sono ammesse varianti.

12. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice degli appalti devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

In caso di RTI/consorzio ordinario di concorrenti/rete d'impresa/GEIE ciascuno dei soggetti associati o consorziati deve essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale mentre i requisiti di capacità economico-finanziaria dovranno essere posseduti complessivamente dal R.T.I., o dai soggetti sopra indicati, mentre i singoli soggetti associati o consorziati non potranno comunque avere valori inferiori al 40% per la mandataria/capogruppo e di almeno il 10% per le mandanti/consorziate sino alla copertura del totale. In ogni caso la mandataria dovrà possedere i requisiti richiesti in misura maggioritaria rispetto a qualsiasi mandante. Tali quote dovranno essere indicate nella "domanda di partecipazione" generata dal sistema START.

Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice degli Appalti devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

- in caso di consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) del D. Leg.vo n. 50/2016 i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale dovranno essere posseduti dal consorzio e da ciascuna impresa designata dal consorzio quale esecutrice del servizio mentre i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa dovranno essere posseduti e comprovati dal consorzio stesso;
- in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del D. Leg.vo n. 50/2016 i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale dovranno essere posseduti dal consorzio e da ciascuna impresa designata dal consorzio quale esecutrice del servizio mentre per i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa detti consorzi, ai sensi dell'art. 47, comma 2, del medesimo decreto, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto.

13. REQUISITI INFORMATICI PER POTER PARTECIPARE ALL'APPALTO

La partecipazione alle procedure di scelta del contraente svolte telematicamente è aperta, previa identificazione, a tutti gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti richiesti dalla singola procedura di gara.

Per poter operare sul sistema gli Utenti dovranno essere dotati della necessaria strumentazione:

Configurazione hardware di una postazione tipo per l'accesso al sistema:

- Processore tipo Intel Pentium o AMD freq. circa 300MHz o superiore;
- Memoria RAM 128MB o superiore;
- Scheda grafica e memoria on-board;
- Monitor di risoluzione 800x600 pixel o superiori;
- accesso a internet almeno dial-up 28.8Kbit/s;
- Tutti gli strumenti necessari al corretto funzionamento di una normale postazione (es.tastiere, mouse, video, stampante etc.);

Sulla postazione, dovrà essere disponibile un browser per la navigazione su internet: fra i seguenti:

- Microsoft Internet Explorer 5.0 (aggiornamento ssl a 128bit) o superiori;
- Mozilla Firefox 0.8 o superiori;
- Mozilla 1.7;
- Netscape Navigator 6 (la versione 8 utilizza il motore di rendering di Mozilla Firefox);
- Opera 6 o superiori.

Inoltre devono essere presenti i software normalmente utilizzati per l'editing e la lettura dei documenti tipo (elenco indicativo):

- MS Word
- Open Office
- Acrobat Reader o altro lettore documenti .PDF
- MS excel o altro foglio di calcolo

Va ricordato che per garantire una maggiore riservatezza delle trasmissioni viene richiesto certificato SSL con livello di codifica a 128bit. Quindi le compatibilità con i browser implicano un possibile aggiornamento del livello di codifica (ad es. per MS Internet Explorer 5.0:<https://start.toscana.it> I titolari o legali rappresentanti degli operatori economici che intendono partecipare all'appalto dovranno essere in possesso di un certificato qualificato di firma elettronica che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso. Ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 del parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, il certificato qualificato dovrà essere rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificati presente nella lista di fiducia (trusted list) pubblicata dallo Stato membro in cui è stabilito.

Al fine di verificare la validità delle firme digitali e delle firme elettroniche qualificate basate su certificati rilasciati da tutti i soggetti autorizzati in Europa, la Commissione europea ha reso disponibile un'applicazione open source utilizzabile on line sul sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale nella sezione "Software di verifica".

L'amministrazione utilizzerà tale applicazione per il riconoscimento e la verifica dei documenti informatici sottoscritti nei diversi Stati membri.

I documenti informatici trasmessi attraverso il sistema dovranno essere nei seguenti formati, atti a garantire più agevole lettura, trasmissione ed affidabile conservazione nel tempo:

- 1) pdf/rtf per i documenti di testo o tabellari;
- 2) pdf/JPG per immagini;

La stazione appaltante non assume responsabilità della eventuale non leggibilità di documenti inseriti sul sistema in formati diversi da quelli sopra richiesti.

Si precisa inoltre che:

- la presentazione della documentazione di gara e dell'offerta economica tramite il sistema è compiuta quando il concorrente visualizza un messaggio del sistema a conferma della ricezione, da parte del sistema stesso, della documentazione di gara e delle offerte;
- il recepimento della documentazione di gara e delle offerte da parte del sistema lascia, tuttavia, impregiudicata la valutazione della regolarità e completezza sia della documentazione di gara che delle offerte, valutazione che è infatti riservata alla stazione appaltante;

In caso occorra apportare delle modifiche a documenti prodotti in automatico dal sistema sulla base di *form on line*, è necessario ripetere la procedura di compilazione del form on line ed ottenere un nuovo documento. Questa procedura si applica ad esempio all'offerta economica ed alla domanda di partecipazione

Per poter partecipare all'appalto, gli operatori economici interessati dovranno identificarsi sul Sistema di acquisti telematici della Centrale Unica di Committenza per i comuni di Castelfranco di Sotto, Montopoli in Val D'Arno, S. Croce sull'Arno accessibile all'indirizzo: sezione <https://start.toscana.it> ed inserire la documentazione di cui al successivo punto 20 del presente disciplinare di gara.

Per identificarsi gli operatori economici dovranno completare la procedura di registrazione on line presente sul sistema.

La registrazione, completamente gratuita, avviene preferibilmente utilizzando un certificato digitale di autenticazione, in subordine tramite userid e password. Il certificato digitale e/o la userid e password utilizzati in sede di registrazione sono necessari per partecipare alla presente procedura di appalto e per ogni successivo accesso ai documenti della procedura.

L'utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (User ID) a mezzo della quale verrà identificato dalla stazione Appaltante e la password.

Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili sul sito stesso nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste alla società i-faber tel 02/86838415, 02 86838438 o all'indirizzo di posta elettronica infopleiade@i-faber.com.

14. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice degli Appalti, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice degli Appalti avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Per quanto riguarda i requisiti di esperienze professionali pertinenti di cui al punto 11.3 del presente disciplinare, il concorrente, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice degli Appalti, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi/forniture per cui tali capacità sono richieste.

Il concorrente che intende avvalersi di altro soggetto per il soddisfacimento del requisito per cui è ammesso l'avvalimento deve allegare:

- a) una sua dichiarazione in cui attesta, in relazione alla gara a cui partecipa, di voler ricorrere

all'istituto dell'avvalimento indicando le generalità dell'impresa ausiliaria di cui intende avvalersi ed i requisiti oggetto di avvalimento;

- b) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui si attesta il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
- c) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso la concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata del contratto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente e che non partecipa in proprio o associata o consorziata né si trova in una situazione di controllo con una delle altre imprese che partecipano alla gara ai sensi dell'articolo 45 del D. Lgs n. 80/2016;

La dichiarazione relativa al punto a) è resa dall'impresa concorrente nel proprio DGUE, quelle di cui al punto b) è resa dall'impresa ausiliaria nel proprio DGUE, mentre quella di cui al punto c) è contenuta "SCHEDE AVVALIMENTO EX ART. 89" (Allegato Modello A.4) del presente disciplinare di gara che ciascun impresa ausiliaria sono tenute a compilare.

- d) il contratto in originale in formato elettronico e firmato digitalmente dai contraenti o in copia autentica in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti ed a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto. Il contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente l'oggetto (risorse e mezzi prestati in modo determinato e specifico), la durata. Da tale contratto deve emergere la prova che l'impresa ausiliaria disporrà effettivamente ed in modo irrevocabile di tali capacità per tutta la durata del periodo contrattuale e che tali capacità saranno effettivamente utilizzabili ai fini dell'esecuzione del contratto. Il contratto di avvalimento deve contenere – a pena di nullità – la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

Nel caso di consorzi stabili che si avvalgono dei requisiti di qualificazione delle imprese consorziate non indicate come esecutrici del contratto dovranno produrre tutta la documentazione sopra elencata, con l'unica eccezione del contratto di avvalimento che potrà essere sostituito dal contratto costitutivo del consorzio stabile.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

L'impresa ausiliaria individuata dal concorrente non deve trovarsi nella situazione di cui all'art. 110 comma 5 del D. lgs. N. 50/2016.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati e nei casi consentiti.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice degli Appalti.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione

appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice degli Appalti, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

15. SUB-CONCESSIONE

Il concessionario provvede al servizio oggetto della concessione direttamente salvo la possibilità – ex art. 174 e per quanto applicabile ex art. 105 del D. Leg.vo n. 50/2016 - di affidare a terzi specifiche parti del contratto (**materiale affissione dei manifesti – installazione, manutenzione e sostituzione degli impianti affissionistici – stampa e postalizzazione**) da dichiararsi all'atto dell'offerta nelle modalità descritte nel successivo punto 21. Non è sub-appaltabile a causa della specificità del servizio - che si configura come servizio pubblico - quanto altro attiene alla gestione **del servizio di accertamento, liquidazione e riscossione ordinaria e coattiva dell' imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni**. Non è ammessa la cessione in tutto o in parte della concessione pena la nullità del contratto.

Il subappalto è consentito previa autorizzazione della stazione appaltante, purchè:

- a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- b) il subappaltatore sia qualificato per la prestazione da svolgere;
- c) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80;
- d) l'operatore economico all'atto dell'offerta (nel DGUE, PARTE II[^], Sezione D) abbia indicato le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 co. 4 del Codice. In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il divieto di subappalto l'indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara.

Al fine dell'autorizzazione e prima dell'affidamento del subappalto, il contraente dovrà presentare richiesta scritta all'Amministrazione specificando la parte della prestazione che intende subappaltare nell'ambito di quanto indicato in sede di offerta, e indicare l'impresa subappaltatrice.

L'esecutore che intende avvalersi del subappalto deve presentare alla stazione appaltante apposita istanza con allegata la documentazione prevista dall'art. 105 del Codice degli Appalti.

Il termine previsto dall'art. 105, comma 7, del codice decorre dalla data di ricevimento della predetta istanza.

L'Amministrazione a sua volta autorizza per iscritto, previa verifica degli adempimenti di cui all'art. 105 del Codice degli Appalti e di quanto previsto all'art. 3, comma 7, comma 8 e comma 9, della L. n.

136/2010 ss.mm.ii., lo svolgimento delle attività in subappalto. Fino a quella data non è comunque consentito il subappalto.

In caso di subappalto non autorizzato dall'Amministrazione, fermo restando il diritto per l'eventuale risarcimento del danno, il contratto è risolto di diritto.

In caso di irregolarità contributiva e/o assicurative risultante dal DURC di uno o più subappaltatori ed in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente del/i subappaltatore/i e/o del/i sub-contraente/i,, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6 del Codice degli Appalti.

Resta ferma la responsabilità in solido dell'appaltatore con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi ai sensi dell'art. 105, comma 8 del Codice.

Ai sensi dell'art. 105, comma 14 del Codice l'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, relativi agli obblighi della sicurezza previsti dalla vigente normativa.

Nei confronti dell'affidatario del subappalto non dovrà sussistere alcuno dei divieti previsti dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011.

Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto, il subappaltatore dovrà garantire l'utilizzo di attrezzature, strumenti e risorse umane analoghi a quelli offerti dall'aggiudicatario; in difetto, il subappalto non potrà essere autorizzato in quanto non in grado di garantire la qualità del servizio come risultante dall'offerta tecnica valutata in sede di gara e costituente parte integrante e sostanziale del contratto di appalto.

16. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice degli Appalti, pari al 2% del prezzo base dell'appalto e precisamente di importo pari ad € 2.710,24, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
- 2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario.

BENEFICIARIO DELLA GARANZIA: La garanzia provvisoria deve essere prestata a favore dell'Ente che, in seno alla CUC, ha promosso la gara, ovvero a favore del Comune di Montopoli V.A.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. La garanzia copre anche la mancata dimostrazione di quanto richiesto all'art. 85 del Codice, ed è automaticamente svincolata al momento della sottoscrizione dello stesso.

L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito; fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la Tesoreria comunale del Comune di Montopoli in Val d'Arno. La quietanza dovrà riportare, quale causale la dicitura "**cauzione provvisoria per procedura gara aperta per l'affidamento in concessione del servizio di accertamento, liquidazione e riscossione ordinaria e coattiva dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni ivi compresa la materiale affissione dei manifesti – Comune di Montopoli in val d'Arno - periodo 01/01/2019 – 31/12/2021 – CIG MASTER 76783051BC**" si precisa che il deposito è infruttifero. In caso di partecipazione in RTI/consorzio/GEIE dalla quietanza attestante l'avvenuto deposito in contanti o in titoli di debito pubblico dovranno risultare tutte le imprese facenti parte del raggruppamento o del consorzio e l'impresa mandataria. La scansione della quietanza di cui sopra deve essere inserita dal soggetto abilitato a operare sul sistema START, nell'apposito spazio previsto.
- b. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);
- 4) avere validità per 180 gg. dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;

5) prevedere espressamente:

- a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

Qualora non sia disponibile l'originale in formato elettronico e firmato digitalmente, gli offerenti dovranno inserire nel sistema la scansione della fideiussione originale cartacea. In tal caso il concorrente dovrà, entro il termine di scadenza fissato nel bando per la presentazione dell'offerta - far pervenire alla CUC l'originale cartaceo. Il mancato ricevimento dell'originale cartaceo nel termine previsto sarà oggetto di regolarizzazione ex art. 83, comma 9 del Codice degli Appalti.

La garanzia dovrà essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante.

La fideiussione dovrà riportare quale causale la dicitura **“cauzione provvisoria per procedura gara aperta per l'affidamento in concessione del servizio di accertamento, liquidazione e riscossione ordinaria e coattiva dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni ivi compresa la materiale affissione dei manifesti – Comune di Montopoli in Val d'Arno - periodo 01/01/2019 – 31/12/2021 – C.I.G. MASTER [76783051BC] ”**

In caso di partecipazione di GEIE, RTI o Consorzio ordinario non ancora costituito la fideiussione dovrà essere intestata a tutte le imprese facenti parte del raggruppamento quali soggetti garantiti. In caso di GEIE, RTI o Consorzio ordinario già costituito è sufficiente l'indicazione che il soggetto garantito è il R.T.I./consorzio ordinario.

Si precisa che costituisce irregolarità essenziale non sanabile, e quindi causa di esclusione, la mancata costituzione della cauzione provvisoria entro il termine perentorio di scadenza per la presentazione delle offerte. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 93, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 l'importo della garanzia indicato al punto 1) può essere ridotto del 50% per i soggetti partecipanti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Potrà applicarsi la riduzione del 50%, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micropimprese, piccole e medie imprese.

Per tutte le eventuali riduzioni dell'importo della garanzia si rinvia al citato comma 7 dell'art. 93 del D. Lgs. N. 50/2016. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

In caso di riduzione della garanzia il concorrente dovrà indicare nella "Domanda di partecipazione" di essere in possesso delle certificazioni tra quelle individuate al comma 7 dell'art. 93 del Codice degli Appalti, in corso di validità, o la ulteriore documentazione che dà titolo alla riduzione specificandone gli estremi, l'ente certificatore, la serie, la data di rilascio e di scadenza e/o ogni altro elemento utile e la conseguente percentuale complessiva di riduzione cui ha diritto calcolata sulla base dell'art. 93, comma 7 del Codice.

Si precisa che per le modalità di applicazione delle riduzioni in presenza delle certificazioni previste dall'art. 93, comma 7 in caso di GEIE, RTI e consorzi ordinari si richiama quanto previsto con determinazione Autorità per la vigilanza sui LL.PP. del 27/09/2000. Pertanto, in caso di raggruppamento di tipo orizzontale, di consorzio ordinario o GEIE il possesso di tale certificazione deve essere dichiarato nella "Domanda di partecipazione" da ogni soggetto facente parte del raggruppamento, GEIE o consorzio ordinario di concorrenti.

L'operatore economico potrà altresì produrre la/le certificazioni in formato digitale o mediante scansione dell'originale cartaceo.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli art. 84 e 91 del D. Lgs. N. 159/2011. L'amministrazione nella comunicazione (art. 93, comma 9 del Codice) dell'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente nei loro confronti allo svincolo della garanzia presentata, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore ai 30 giorni dall'aggiudicazione.

17. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti non dovranno effettuare il pagamento del contributo in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in quanto è prevista l'esenzione per gli operatori economici nella fascia di valore cui appartiene la presente gara (Delibera ANAC n. 1300/2017)

18. MODALITA' D'IDENTIFICAZIONE SUL SISTEMA TELEMATICO

Gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura dovranno identificarsi sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (S.T.A.R.T.) – Altri Enti Pubblici RTRT – accessibile all'indirizzo internet <https://start.e.toscana.it/rtrt/> ed inserire la documentazione di cui al successivo punto 19.

Per identificarsi, i fornitori dovranno completare la procedura di registrazione on line presente sul Sistema. La registrazione, completamente gratuita, avviene preferibilmente utilizzando un certificato digitale di autenticazione, in subordine tramite user ID e password. Il certificato digitale e/o la user ID e password utilizzati in sede di registrazione sono necessari per ogni successivo accesso ai documenti della procedura.

L'utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (user ID), a mezzo della quale verrà identificato dalla Stazione Appaltante, e la password.

Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili sul sito stesso nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al Call Center del gestore del Sistema Telematico al numero 02 8683 8415/38, o all'indirizzo di posta elettronica: infopleiade@i-faber.com.

19. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Per partecipare alla procedura dovrà essere inserita nel sistema telematico, nello spazio relativo alla gara in oggetto, entro e non oltre le **ore 12:00 del giorno 11/12/2018** la seguente documentazione:

A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A CORREDO DELL'OFFERTA di cui al successivo punto 21;

B) DOCUMENTAZIONE TECNICA di cui ai successivi punti 22.1 e 22.2;

C) DOCUMENTAZIONE ECONOMICA di cui ai successivi punti 23.1 e 23.2.

La documentazione di gara richiesta dal presente disciplinare da presentare telematicamente, prima di essere firmata digitalmente, deve essere convertita in formato PDF/A.

20. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice degli Appalti.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

La procedura di regolarizzazione non potrà mai riguardare requisiti non posseduti alla data di scadenza per la presentazione dell'offerta. L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.

La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta (ad esempio: garanzia provvisoria, contratto di avvalimento avente data certa anteriore alla data di scadenza offerta ecc..)

Non saranno sanabili le carenze della documentazione che non consentano l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. (Art. 83 comma 9 del Codice degli Appalti).

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

21. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

21.1 - la **"DOMANDA DI PARTECIPAZIONE"** recante la forma di partecipazione, i dati generali dell'operatore economico e le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio da rendere ai sensi del DPR n. 445/2000 e relative ai requisiti generali non contenute nel Documento di gara Unico Europeo, quali:

- l'accettazione, senza condizione o riserva alcuna, di tutte le norme e disposizioni contenute nel presente disciplinare di gara, nel capitolato e nello schema di contratto;
- di essere a conoscenza degli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento" della Stazione appaltante consultabile nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale della Stazione appaltante;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione e con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, ad osservare e far osservare gli obblighi di condotta di cui al punto precedente ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, nonché, in caso di ricorso al subappalto al subappaltatore e ai suoi dipendenti e collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta;
- di non avere residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al Decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001, oppure che ha sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list, ma è in possesso di autorizzazione in corso di validità, rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze emanato in attuazione dell'art. 37 del DL 78/2010, convertito in L. 122/2010, avendo cura di indicare - in tale ultimo caso - gli estremi della medesima autorizzazione, comprensivi di data di rilascio e periodo di validità;
- la non sussistenza della causa interdittiva di cui all'art. 35 del D.L. n. 90/2014 convertito in L. 114/2014 (ovvero di non essere società o ente estero, per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, non è possibile l'identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o comunque il controllo oppure che nei propri confronti sono stati osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell'ente in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231).

La suddetta domanda viene generata dal sistema telematico in seguito all'imputazione dei dati richiesti nel *form on line* e deve essere firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.

Il concorrente, dopo essersi identificato sul sistema, dovrà:

- Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- Compilare il *form on-line*:
 - a. **"forma di partecipazione/dati identificativi"** (passo 1 della procedura di presentazione offerta);
 - b. **"Modelli dinamici: inserimento dati"** (passo 3 della procedura di presentazione offerta).
- Scaricare sul proprio pc il documento "domanda di partecipazione" generato dal sistema;
- Firmare digitalmente il documento "domanda di partecipazione" generato dal sistema, senza apportare modifiche;
- Inserire nel sistema il documento "domanda di partecipazione", firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

L'operatore economico deve indicare nel *form on-line* "Forma di partecipazione/dati identificativi", tutti i soggetti che ricoprono o i soggetti cessati che abbiano ricoperto nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara le cariche di cui al comma 3 dell'art. 80 del Codice degli Appalti, in particolare:

- in caso di impresa individuale: titolare e direttore tecnico;
- in caso di società in nome collettivo: socio e direttore tecnico;
- in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico;
- in ogni altro tipo di società e consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata

conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, i membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica o socio di maggioranza, in caso di società con meno di quattro soci. Si precisa che in caso di società con due soli soci, i quali siano in possesso del 50% della partecipazione al capitale sociale, devono essere indicati entrambi.

Si invitano gli operatori economici a verificare la completezza e l'esattezza delle informazioni contenute nel pdf "domanda di partecipazione" generato automaticamente dal sistema. Per modificare o completare le informazioni mancanti è necessario utilizzare la funzione "modifica" presente al passo 1 della procedura di presentazione dell'offerta.

L'inserimento o la modifica dei dati anagrafici e di residenza di tutti i soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 80 del Codice degli Appalti, qualora non presenti nella domanda di partecipazione, deve essere effettuata utilizzando la funzione "modifica anagrafica" presente nella home page.

OPERATORI RIUNITI (Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE, aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete):

Nel caso in cui l'operatore economico partecipi alla gara come operatore riunito:

- la mandataria dovrà compilare, per sé e per conto di ciascuno dei membri dell'operatore riunito, i rispettivi *form on line*, per procedere alla generazione della corrispondente "domanda di partecipazione". I *form on line* corrispondenti ad ogni membro dell'operatore riunito vanno compilati secondo le indicazioni e con le prescrizioni sopra riportate, comprese le dichiarazioni in relazione a eventuali soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
- per ogni membro dell'operatore riunito dovranno essere specificate, all'interno dell'apposito spazio previsto per le "R.T.C. e forme multiple":
 - la quota percentuale di apporto dei requisiti tecnico-professionali richiesti a tutti i membri dell'operatore riunito;
 - le parti della prestazione e la relativa quota percentuale o le prestazioni che saranno eseguite da tutti i membri dell'operatore riunito;
 - la quota percentuale di esecuzione rispetto al totale delle prestazioni oggetto dell'appalto relativa a tutti i membri dell'operatore riunito;
 - ognuno dei membri dell'operatore riunito dovrà firmare digitalmente la "domanda di partecipazione" generata dal sistema;

La suddetta documentazione prodotta da ciascuno dei membri dell'operatore riunito deve essere inserita nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte dell'operatore economico indicato quale impresa mandataria e abilitato ad operare sul sistema START.

Nel caso di partecipazione alla gara di RTI, Consorzi ordinari e GEIE già costituiti deve essere inoltre, prodotta ed inserita, nell'apposito spazio da parte dell'operatore economico indicato quale impresa mandataria ed abilitato ad operare sul sistema START: copia autentica, rilasciata da Notaio, dell'atto di costituzione di RTI/Consorzio ordinario/GEIE redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata, con la prescrizione di cui all'art. 48, commi 12 e 13 del Codice degli Appalti, in formato elettronico o mediante scansione del documento cartaceo.

AGGREGAZIONE DI IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE

Nel caso di partecipazione di imprese aderenti al contratto di rete poiché la domanda di partecipazione generata dal sistema non contempla espressamente la suddetta forma del raggruppamento, costituita appunto dal "contratto di rete", le imprese appartenenti a questo tipo di raggruppamento dovranno compilarla secondo l'opzione del RTI, e secondo le formalità e le

prescrizioni di seguito riportate.

Dovrà essere contestualmente compilato e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante di ogni impresa aderente al contratto di rete che partecipa alla gara un ulteriore modello, reso disponibile nella documentazione di gara, Allegato A.1) – “imprese aderenti al contratto di rete”, nel quale dovranno essere riportate le specifiche dichiarazioni previste per questo tipo di raggruppamento. Pertanto con la compilazione del modello Allegato “A.1” ogni riferimento contenuto nella domanda agli RTI dovrà intendersi come riferito ai membri della rete. Il suddetto modello dovrà essere compilato e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante delle imprese retiste che partecipano alla gara ed allegato nella documentazione di gara da parte dell’organo comune dell’impresa di rete o mandatario.

In particolare, a seconda del grado di strutturazione della rete, si riportano di seguito le prescrizioni richieste per la partecipazione alla gara:

a) Rete dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:

- Il legale rappresentante/procuratore dell’operatore economico che riveste la funzione di organo comune dovrà compilare, e sottoscrivere digitalmente la domanda di partecipazione generata dal sistema. Tutte le imprese retiste che partecipano alla gara dovranno compilare e sottoscrivere digitalmente l’Allegato “**Domanda imprese di rete**” che dovrà essere inserito nell’apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte dell’operatore economico indicato quale organo comune e abilitato ad operare sul sistema START. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara, ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste.
- dovrà inoltre essere inserita nella documentazione aggiuntiva da parte dell’operatore economico che riveste la qualifica di organo comune la copia autentica (in formato elettronico o mediante scansione del documento cartaceo) del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell’amministrazione digitale (di seguito, CAD), con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- nella domanda dovrà essere resa la dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.
- nella domanda dovranno altresì essere indicate le quote di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

b) Rete dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è privo di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:

- Il legale rappresentante/procuratore dell’operatore economico che riveste la funzione di organo comune dovrà compilare, per sé e per conto di ciascuna delle imprese retiste che partecipano alla gara, i rispettivi *form on line* per procedere alla generazione della corrispondente “domanda di partecipazione”. I *form on line* corrispondenti ad ogni membro dell’operatore riunito vanno compilati secondo le indicazioni e con le prescrizioni sopra riportate, comprese le dichiarazioni in relazione a eventuali soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Ognuna delle imprese retiste che partecipano alla gara dovrà firmare digitalmente la “domanda di partecipazione” generata dal sistema;
- ognuna delle imprese retiste che partecipano alla gara dovranno compilare altresì e sottoscrivere digitalmente l’Allegato “**Domanda imprese di rete**”, che dovrà essere inserito nell’apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte dell’operatore economico indicato quale organo comune e abilitato ad operare sul sistema START;
- dovrà essere inserita nella documentazione aggiuntiva la copia autentica (in formato elettronico o

mediante scansione del documento cartaceo) del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti delle lavorazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

➤ nella domanda dovrà essere inserita la dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di escuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete;

c) Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:

➤ Il legale rappresentante/procuratore dell'operatore economico che riveste la qualifica di mandatario dovrà compilare, per sé e per conto di ciascuna delle imprese mandanti che partecipano alla gara, i rispettivi *form on line* per procedere alla generazione della corrispondente "domanda di partecipazione". I *form on line* corrispondenti ad ogni membro dell'operatore riunito vanno compilati secondo le indicazioni e con le prescrizioni sopra riportate, comprese le dichiarazioni in relazione a eventuali soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Ognuna delle imprese retiste che partecipano alla gara dovrà firmare digitalmente la "domanda di partecipazione" generata dal sistema;

➤ ognuna delle imprese retiste che partecipano alla gara dovranno compilare altresì e sottoscrivere digitalmente l'Allegato "**Domanda imprese di rete**", che dovrà essere inserito nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte dell'operatore economico che riveste la qualifica di mandatario abilitato ad operare sul sistema START;

➤ dovrà essere inserita nella documentazione aggiuntiva la copia autentica (in formato elettronico o mediante scansione del documento cartaceo) del contratto di rete redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese di rete.

(O, in alternativa)

➤ copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b) l'impegno in caso di aggiudicazione ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;

c) la quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese aderenti alla rete.

CONSORZI ART. 45 COMMA 2, LETTERE b) e c)

Nel caso in cui l'operatore economico partecipante alla gara sia un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) o lettera c) del D.Lgs. 50/2016 deve:

- compilare i *form on line* per procedere alla generazione della corrispondente “domanda di partecipazione”, specificando la tipologia di consorzio (consorzio lett. b) o consorzio lett. c), comma 2, art. 45 del D.Lgs. 5/2016);
- firmare digitalmente la “domanda di partecipazione” generata dal sistema;

21.2 - il “MODELLO DI DOCUMENTO UNICO DI GARA EUROPEO (DGUE)” (Allegato “A2”)

nella versione coerente alla normativa nazionale di cui al Codice degli Appalti e alle Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016, pubblicate in G.U. n.174 del 27-7- 2016, e consistente in un’autodichiarazione ai sensi del DPR n. 445/2000 con cui l'operatore economico attesta le seguenti condizioni:

- a) non si trova in una delle situazioni di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016, nonché nella condizione di cui all'art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. N. 165/2001 (pantouflage o revolving door);
- b) soddisfa i criteri di selezione del presente disciplinare di gara.

Si evidenzia che il concorrente o altro soggetto tenuto alla presentazione del DGUE, è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità. L'Amministrazione assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese nel DGUE e sulla base di queste verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.

Il DGUE, dovrà essere compilato relativamente alle seguenti parti:

Parte I: *Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore* - **Tutte le sezioni**

Parte II: *Informazioni sull'operatore economico* – **Tutte le sezioni;**

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Nel rispetto di quanto indicato nel precedente punto 15 nel caso in cui il concorrente intenda **subappaltare** le prestazioni indicate nel Capitolato d' Oneri ai sensi dell'art. 174 e per quanto applicabile dell'art. 105 del D. Leg.vo n. 50/2016 lo stesso deve, pena la successiva non

autorizzazione al subappalto:

- indicare nell'apposito campo previsto all'interno del D.G.U.E. (Parte II sezione D) le parti delle prestazioni e la relativa quota percentuale che intende subappaltare.

Non è richiesta l'indicazione della terna dei possibili subappaltatori qualificandosi la presente procedura al di sotto della soglia comunitaria.

Per quanto non espressamente previsto si rimanda a quanto previsto dall'art. 174 e per quanto applicabile dall'art. 105 del D. Leg.vo. n. 50/2016.

Parte III: *Motivi di esclusione* – **Tutte le sezioni;**

La Parte III contiene l'autodichiarazione circa l'assenza di motivi di esclusione dalla gara, come disciplinati dall'art. 80 del D. Leg.vo n. 50/2016.

La Sezione A si riferisce ai motivi di esclusione legati a condanne penali previsti dall'art. 57, paragrafo 1 della direttiva 2014/24/UE, che, nel D. Leg.vo n. 50/2016, sono disciplinati ai sensi dell'art. 80, c. 1. Con riferimento a questa Sezione, laddove nel D.G.U.E. vengano contemplate le ipotesi di condanna con sentenza definitiva, occorre uniformare il contenuto delle informazioni richieste alle previsioni di cui al comma 1 del citato art. 80, inserendo anche il riferimento al decreto penale di condanna divenuto irrevocabile ed alla sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale.

E' necessario indicare i soggetti cui tali condanne si riferiscono, facendo espresso riferimento all'art. 80, comma 3, del D. Leg.vo n. 50/2016.

Nel caso in cui le condanne si riferiscano ai soggetti cessati dalla carica, è necessario indicare le misure di autodisciplina adottate, da parte dell'operatore economico, atte a dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. In tale caso l'operatore economico deve allegare nello spazio della "**Documentazione amministrativa aggiuntiva**", idonea documentazione tesa a dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata da parte dell'impresa.

Occorre, infine, integrare le informazioni riguardanti i motivi di esclusione inserendo i dati inerenti la tipologia del reato commesso, la durata della condanna inflitta, nonché i dati inerenti l'eventuale avvenuta comminazione della pena accessoria dell'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione e la relativa durata.

Tali integrazioni si rendono necessarie per consentire alla Stazione Appaltante di determinare - come previsto dal comma 7 del sopra citato art. 80 - l'applicabilità delle misure di autodisciplina (**C.D. SELF-CLEANING**) e la conseguente valutazione delle misure ivi contemplate poste in essere dall'operatore economico finalizzate alla decisione di escludere o meno l'operatore economico dalla procedura di gara, ai sensi del comma 8 del medesimo art. 80.

La dimostrazione di tali misure di ravvedimento (c.d. self-cleaning) valutabili da parte della Stazione Appaltante dovranno essere scansionate e inserite a sistema nello spazio della "**Documentazione amministrativa aggiuntiva**" dall'operatore economico e dovranno comprendere qualsiasi provvedimento, atto o documento utile relativo a sentenze/contestazioni emesse dalle autorità competenti. A tal fine si precisa che l'operatore economico non è tenuto ad indicare le condanne in caso di: 1) reato depenalizzato; 2) intervenuta riabilitazione; 3) estinzione del reato dopo la condanna; 4) revoca della condanna. Devono essere invece indicate le condanne per le quali vi sia stato il beneficio della non menzione.

La Sezione B si riferisce ai motivi di esclusione legati al pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali, previsti al comma 4 del sopra citato art. 80 del Codice degli Appalti.

Le informazioni contenute in questa Sezione vanno integrate inserendo il riferimento anche alle tasse, coerentemente con le sopra citate disposizioni del comma 4 dell'art. 80 del Codice.

Inoltre, alla lettera d), nel caso in cui l'operatore economico abbia ottemperato agli obblighi posti a suo carico pagando o impegnandosi a pagare in modo vincolante le imposte, tasse o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, occorrerà indicare se il pagamento o la formalizzazione dell'impegno siano intervenuti prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla gara.

La Sezione C le fattispecie indicate in questa sezione sono conformate non solo rispetto all'art. 80 comma 5 del D. Leg.vo n. 50/2016 ma anche rispettivamente:

- la lettera a) del suddetto art. 80 è stata integrata con l'art. 30 comma 3 del D. Leg.vo n. 50/2016 disciplinante le violazioni in materia ambientale, sociale, di lavoro;
- nella lettera b) del suddetto art. 80 sono stati inseriti i riferimenti all'eventuale autorizzazione del curatore fallimentare all'esercizio provvisorio di cui all'art. 110, comma 3, lett. a) del Codice degli Appalti nonché l'eventuale autorizzazione del giudice delegato in caso di impresa ammessa a concordato con continuità aziendale, ai sensi dell'art. 110, comma 3 lett. b) del Codice. Per il dettaglio della compilazione di questa parte si rimanda a quanto previsto nel paragrafo dedicato alla materia nel presente Bando-Disciplinare di gara.

A tutte le fattispecie richiamate nella presente Sezione, si applica il **C.D. SELF-CLEANING** di cui all'art. 80, comma 7, il quale prevede, anche con riferimento alle situazioni di cui all'art. 80, comma 5, che un operatore economico è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato da reato o da fatto illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale, idonei a prevenire ulteriori reati o fatti illeciti.

Pertanto occorre riportare le informazioni necessarie per consentire alla Stazione Appaltante di valutare - secondo quanto previsto dal comma 8 del sopra citato art. 80 - l'adeguatezza delle misure di autodisciplina (c.d. self-cleaning) poste in essere dall'operatore economico, al fine della non esclusione dello stesso dalla procedura di gara. Si precisa che il c.d. self-cleaning non si applica nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione durante tutto il periodo di durata della stessa.

Per la dimostrazione di tali misure di ravvedimento (c.d. self-cleaning) si rinvia a quanto sopra dettagliato nella parte riferita alla Sezione A.

In ordine ai contenuti di cui alle lettere a) e b) dell'ultimo riquadro della Sezione in esame, concernenti le false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste ai fini della verifica dell'assenza dei motivi di esclusione o del rispetto dei criteri di selezione, occorre - nel caso in cui si dichiarino l'esistenza di tali ipotesi - specificare nella successiva Sezione D gli estremi dell'iscrizione nel casellario informatico dell'ANAC di cui all'art. 213, comma 10, del Codice.

La Sezione D concerne motivi di esclusione aggiuntivi previsti nel Codice.

I suddetti motivi di esclusione riguardano le ipotesi previste all'art. 80, comma 2, comma 5, lettere f), g), h), i), l) e m) del Codice e art. 53 comma 16-ter del decreto legislativo n. 165/2001. Pertanto, sono presenti in dettaglio le informazioni concernenti ciascuna delle suddette fattispecie.

Per quanto riguarda le ipotesi (antimafia) previste al comma 2 del citato art. 80 (cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del decreto legislativo n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto) è necessario indicare nell'apposito riquadro il riferimento ai soggetti previsti dal Decreto Legislativo n. 159/2011.

Si segnala, in particolare, che relativamente alle fattispecie criminose in argomento non si applica l'istituto del c.d. self-cleaning.

Relativamente alle altre fattispecie sopra richiamate (lettere f), g), h), i), l) e m) dell'art. 80, comma 5), da indicare in maniera dettagliata, e' necessario prevedere, in caso di risposta affermativa e quando ne sia consentita l'applicazione, l'indicazione della fonte presso cui reperire la documentazione pertinente e le informazioni necessarie per l'applicazione del **C.D. SELF-CLEANING** di cui ai commi 7 e 8 del citato art. 80.

Per la dimostrazione di tali misure di ravvedimento (c.d. self-cleaning) si rinvia a quanto sopra dettagliato nella parte riferita alla Sezione A. Inoltre, l'operatore economico dovrà indicare se si trovi o meno nella condizione prevista dall'art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165/2001 (pantouflage o revolving doors) qualora abbia stipulato contratti di lavoro subordinato o autonomo ovvero abbia attribuito incarichi ad ex dipendenti della Stazione Appaltante che abbiano cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico.

Si precisa, inoltre che:

- le attestazioni del DGUE, parte III Sezione A, di cui all'art. 80 co. 1 del Codice (motivi legati a condanne penali) devono essere rese dal rappresentante legale del concorrente, anche con riferimento ai soggetti indicati all'art. 80 comma 3 del Codice (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società o consorzi: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, membri degli organi di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci). Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le attestazioni devono riferirsi ad entrambi i

soci. In caso di sentenze di condanna, occorre integrare le informazioni riguardanti tali motivi di esclusione inserendo i dati inerenti la tipologia del reato commesso, la durata della condanna inflitta, nonché i dati inerenti l'eventuale avvenuta comminazione della pena accessoria dell'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione e la relativa durata. Ai sensi dell'art. 80 comma 7 del D. Lgs. N. 50/2016 in caso di condanna, nell'ipotesi che la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore ai 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato occorre inoltre indicare nell'apposito riquadro del DGUE, Parte III^A, Sezione A, se l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o "Self-Cleaning", ai sensi dell'art. 80, co. 7 del Dlgs 50/2016).

le attestazioni del DGUE, Parte III^A Sezione A di cui all'art. 80 co. 1 del Codice (motivi legati a condanne penali) devono riferirsi anche a ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 80 comma 3 del Codice cessati dalla carica nell'anno precedente la data di ricevimento della presente lettera d'invito (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società o consorzi: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci); nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le attestazioni devono riferirsi ad entrambi i soci. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le suddette attestazioni devono riferirsi anche ai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo e da direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Il sottoscrittore delle dichiarazioni di cui alla presente lettera è legittimato a dichiarare l'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice con riferimento ai soggetti cessati dalla carica "*per quanto a propria conoscenza*". In caso di condanna nei confronti dei cessati occorre indicare le misure che dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.

le attestazioni del DGUE di cui all'art. 80 co. 2 del Codice devono essere rese dal rappresentante legale del concorrente, per sé, ed anche con riferimento a tutte le altre figure soggettive dell'operatore economico concorrente sottoposte alla verifica antimafia di cui all'art. 85 D.Lgs 159/2011.

Qualora l'operatore economico si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1 (limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per la singola fattispecie di reato) e comma 5 dell'art. 80 del Codice occorre inoltre indicare negli appositi riquadri del DGUE, (Parte III^A, Sezione A e sezione C) se l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o "Self-Cleaning", ai sensi dell'art. 80, co. 7 del Dlgs 50/2016).

NOTA BENE:

Nel D.G.U.E. si richiedono i provvedimenti di condanna pronunciati non più di 5 anni fa. Detta limitazione temporale NON è contenuta nell'art. 80 del D. Leg.vo. n. 50/2016, pertanto si raccomanda il concorrente di rendere la predetta dichiarazione in ogni caso, a prescindere dalla data del

provvedimento.

Parte IV: *Criteri di selezione:*

SEZIONE A – Idoneità professionale: indicare nella colonna di risposta:

- iscrizione nel registro delle imprese presso la competente C.C.I.A.A. in una categoria compatibile con la tipologia oggetto della presente gara;
- iscrizione all'Albo dei soggetti abilitati a svolgere l'attività di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi e delle entrate degli Enti Locali, di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997 con capitale sociale interamente versato secondo la misura minima prevista dall'art. 3-bis comma 1 D.L. n. 40/2010 inserito dalla Legge di conversione n. 73/2010;

SEZIONE B: *Capacità economica e finanziaria*

- 1) Dichiarare di aver conseguito un fatturato globale minimo annuo pari almeno il doppio del valore della presente concessione, cioè Euro 271.024,00 (duecentosettantunomilaventiquattro/00), riferito agli ultimi n. 3 esercizi finanziari chiusi nel periodo 01.01.2015- 31.12.2017 (Anni 2015-2016-2017) IVA esclusa;
- 2) Dichiarare di non aver registrato bilanci in passivo negli ultimi tre anni (2015-2016-2017), dato desumibile, dai conti economici di bilancio.

SEZIONE C: *Capacità tecnica*

indicare nella colonna di risposta al **punto 1b) di:**

- 1) avere in corso di esecuzione da almeno cinque anni, con esito positivo, l'attività di gestione di identiche entrate locali oggetto del presente disciplinare ossia, servizio accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, compresa la materiale affissione dei manifesti, in almeno 8 comuni aventi un numero di abitanti superiori a 10.000;
punto 2) :
- 2) avere un numero di dipendenti, alla data di pubblicazione della presente procedura, pari ad almeno n. 15 (quindici) unità regolarmente assunte a tempo pieno ed indeterminato tra cui almeno un ufficiale della riscossione.

Parte VI – *dichiarazioni finali.*

Tutte le dichiarazioni ivi contenute devono essere sottoscritte con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inserito sul sistema telematico nell'apposito spazio previsto.

Si precisa che:

In caso di operatori riuniti (ovvero: raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazione di imprese di rete e GEIE), deve essere presentato e sottoscritto da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta un DGUE distinto, recante le informazioni richieste dalle parti II, III, IV, e VI che dovranno essere riferite al singolo operatore economico che compone il raggruppamento. Pertanto anche le dichiarazioni contenute nella sezione IV relative ai requisiti sociali dovranno essere riferite al singolo operatore dichiarante.

- In caso di avvalimento ex a. 89 del Codice degli Appalti, il concorrente dovrà indicare nel proprio **DGUE, parte II, Sezione C**, gli operatori economici dei quali intende avvalersi, precisando i requisiti oggetto di avvalimento, e dovrà presentare il Mod. A4. L'impresa ausiliaria dovrà compilare e sottoscrivere digitalmente il proprio DGUE. Il DGUE, compilato relativamente alla **Parte II, Parte III, Parte IV (sezioni pertinenti) e Parte VI**, e sottoscritto dal titolare o legale

rappresentante o procuratore dell'impresa ausiliaria con firma digitale devono essere inserite nei rispettivi appositi spazi previsti sul sistema telematico da parte dell'operatore economico partecipante alla gara ovvero, in caso di Raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario di concorrenti, da parte della mandataria.

- In caso di avvalimento art. 110 comma 5 del Codice degli Appalti, il concorrente dovrà indicare nel proprio **DGUE, parte III, Sezione C** gli estremi dell'autorizzazione del Giudice delegato, nonché il nominativo dell'impresa ausiliaria. **L'impresa ausiliaria** dovrà compilare e sottoscrivere digitalmente il proprio DGUE. Il DGUE", compilato e sottoscritto dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa ausiliaria con firma digitale devono essere inserite nei rispettivi appositi spazi previsti sul sistema telematico da parte dell'operatore economico partecipante alla gara ovvero, in caso di Raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario di concorrenti, da parte della mandataria.
- In caso di consorzio di cui alle lett. b) e c) del comma 2 dell'art. 45 del Codice degli Appalti il DGUE dovrà essere compilato e firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del Consorzio (nei termini indicati sopra) e da ciascuna delle consorziate esecutrici per le quali il medesimo consorzio concorre. Inoltre ciascuna consorziate esecutrice dovrà rendere utilizzando l'apposito modello di cui al successivo punto **21.5 "SCHEDE CONSORZIATE PER LE QUALI IL CONSORZIO CONCORRE"**, disponibile nella documentazione di gara, e contenente i dati generali della consorziate e le ulteriori dichiarazioni che non sono contenute nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE).
L'inserimento nel sistema dei DGUE e del modello "SCHEDE CONSORZIATE PER LE QUALI IL CONSORZIO CONCORRE" avviene a cura del Consorzio che provvederà ad inserire gli stessi negli appositi spazi presenti sul sistema, in particolare quello del Consorzio nell'apposito spazio riservato al concorrente, quelli delle consorziate esecutrici negli appositi spazi a questi dedicati.
Tutta la documentazione richiesta per la partecipazione di un consorzio di cui alle lettere b) o c) dovrà essere presentata anche nel caso in cui il Consorzio stesso partecipi alla procedura come membro di un raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario, con la differenza che l'inserimento della documentazione nel sistema avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario.
- In caso di subappalto l'operatore economico dovrà indicare nella sezione D della parte II del DGUE le prestazioni che intende subappaltare e la relativa quota percentuale calcolata sull'importo contrattuale. Il concorrente, pertanto, deve indicare (PARTE II, Sezione D) nominativamente, precisandone denominazione, sede legale e codice fiscale e **presentare un DGUE distinto per ciascuno dei subappaltatori indicati, sottoscritto dai rispettivi legali rappresentanti e rendere le ulteriori dichiarazioni compilando il modello "Dichiarazione impresa subappaltatrice"** allegato al presente disciplinare.

Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE, aggregazione imprese di rete ognuno dei membri dell'operatore riunito deve indicare le medesime prestazioni e la medesima quota percentuale che l'operatore riunito intende subappaltare ed i medesimi subappaltatori.

21.3 - MODELLO "ULTERIORI DICHIARAZIONI" reso disponibile nella documentazione di gara (**Allegato A.3**) e contenente la dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 sul possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del codice, come modificato dal D. Lgs 56/2017.

Il suddetto modello dovrà essere compilato e sottoscritto digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente. In caso di operatori riuniti deve essere

presentato e sottoscritto da ciascuno degli operatori economici (ovvero: in caso di RTI, consorzio ordinario e GEIE da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta, in caso di aggregazione di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate). In caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45 comma 2 del D. Lgs 50/2016 dal legale rappresentante o procuratore del consorzio medesimo.

In caso di avvalimento ex art. 89, e/o avvalimento ex art. 110 comma 5, e/o indicazione terna subappaltatori ed in caso di consorziate esecutrici per i consorzi di cui alle lett. b) e c) del comma 2 dell'art. 45 del D. Lgs. N. 50/2016 la relativa dichiarazione è contenuta nella scheda di riferimento.

21.4 - “SCHEDA AVVALIMENTO EX ART. 89” (IN CASO DI AVVALIMENTO EX A. 89 DEL CODICE) (Allegato A.4) L'operatore economico partecipante alla gara che intenda avvalersi dei requisiti di altri soggetti ai fini del raggiungimento delle soglie minime previste del presente disciplinare di gara deve indicare nel **DGUE** (parte II sezione C):

- la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi (impresa ausiliaria);
- i requisiti oggetto di avvalimento.

L'operatore economico deve inserire nell'apposito spazio del sistema telematico il contratto di avvalimento, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del D. Lgs. N. 50/2016, in originale in formato elettronico firmato digitalmente dai contraenti, oppure mediante copia digitale dell'originale analogico certificata conforme dal notaio o pubblico ufficiale a ciò autorizzato e firmata digitalmente dallo stesso, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e mettere a disposizione per tutta la durata del servizio le risorse necessarie. Detto contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

- oggetto;
- risorse e mezzi (personale, attrezzature etc...) messi a disposizione per l'esecuzione del contratto, in modo determinato e specifico;
- durata;

ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento. Si precisa che ai sensi dell'art. 89 comma 1 del D. Lgs 50/2016 il contratto di avvalimento deve contenere a pena di nullità la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

L'impresa ausiliaria, indicata dall'operatore economico, deve:

1. **produrre il proprio DGUE;**
2. rendere, utilizzando l'apposito modello “**SCHEDA AVVALIMENTO art. 89**”, resa disponibile nella documentazione di gara, i dati generali dell'operatore economico, le ulteriori dichiarazioni che non sono contenute nel Documento di gara Unico Europeo (DGUE) e la dichiarazione di obbligarsi verso il concorrente e verso l'amministrazione a mettere a disposizione per tutta la durata del contratto le risorse necessarie (personale, attrezzature, etc...) di cui è carente il concorrente.

Il **DGUE** e la “**SCHEDA DI AVVALIMENTO art. 89**”, compilate e sottoscritte ciascuna dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa ausiliaria con firma digitale devono essere inserite nei rispettivi appositi spazi previsti sul sistema telematico da parte dell'operatore economico partecipante alla gara ovvero, in caso di Raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario di concorrenti, da parte della mandataria.

L'impresa ausiliaria, individuata dal concorrente ai sensi dell'art. 89 del Codice degli Appalti non deve trovarsi nella situazione di cui all'art. 110, comma 5 del Codice.

IN CASO DI CURATELA FALLIMENTARE E CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE (ART. 110 COMMA 3 CODICE APPALTI)

Nel caso di curatela fallimentare e concordato preventivo con continuità aziendale il soggetto concorrente, purché in possesso dei requisiti di idoneità professionale, dovrà indicare nel DGUE nella sezione C – parte III anche gli estremi dell'autorizzazione del giudice delegato ai sensi dell'art. 110 comma 3 lettera a) del Codice e dovrà inserire nell'apposito spazio previsto sul sistema telematico:

- **la relazione di un professionista, ai sensi del comma 4 dell'art. 186-bis R.D. 267/1942**, recante i dati identificativi dello stesso, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) del medesimo Regio Decreto, che attesta la conformità al piano di concordato di cui all'art. 161 del R.D. 267/1942 e la ragionevole capacità di adempimento del contratto, in originale in formato elettronico firmato digitalmente dal professionista medesimo. Qualora non sia disponibile l'originale in formato elettronico e firmato digitalmente, il concorrente dovrà inserire nel sistema la scansione della relazione originale cartacea sottoscritta dal professionista.

In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario o GEIE ai sensi del comma 6 dell'art. 186-bis RD 267/1942, solo una delle imprese mandanti facente parte dell'operatore riunito potrà trovarsi nella situazione ivi contemplata.

Saranno tenuti a produrre la relazione di cui sopra, con le medesime modalità ivi riportate, le consorziate esecutrici ammesse a concordato preventivo con continuità aziendale e l'impresa ausiliaria art. 89 D. Lgs. 50/2016 che si trovino nella situazione di cui all'art. 110, comma 3, lett. a), D. Lgs. 50/2016.

SOLO NEL CASO DI CONCORDATO PREVENTIVO CON AVVALIMENTO DEI REQUISITI (art. 110 comma 5 del Codice)

Nei casi in cui la partecipazione alle procedure di affidamento di impresa ammessa a concordato preventivo con continuità aziendale o del curatore di impresa in fallimento autorizzati, purché in possesso dei requisiti di idoneità professionale, ai sensi dell'art. 110 comma 3 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, a partecipare alle procedure di affidamento, sia stata subordinata da ANAC, ai sensi dell'art. 110, comma 5, D. Lgs. 50/2016 (e come dichiarato nel relativo DGUE) ad avvalimento di altro operatore economico in possesso dei requisiti di carattere generale, e degli altri requisiti di selezione richiesti nel disciplinare di gara l'impresa ausiliaria, ivi indicata, deve:

1. produrre un proprio DGUE;
2. rendere, utilizzando l'apposito modello “SCHEMA AVVALIMENTO art. 110 comma 5” (Allegato “A.5”), disponibile nella documentazione di gara, i dati generali dell'operatore economico, le ulteriori dichiarazioni che non sono contenute nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) e la dichiarazione di obbligarsi verso il concorrente e verso l'amministrazione a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente nonché a subentrare al concorrente nel caso in cui questo nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto;
3. il CONTRATTO, in originale in formato elettronico firmato digitalmente dai contraenti, oppure mediante copia digitale dell'originale analogico certificata conforme dal notaio o pubblico ufficiale a ciò autorizzato e firmata digitalmente dallo stesso, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto risorse necessarie e a subentrare al concorrente nel caso in cui questo fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione

Il DGUE e la “SCHEMA DI AVVALIMENTO – art. 110 comma 5 ” (allegato A.5) compilate e sottoscritte ciascuna dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa ausiliaria con firma digitale ed il contratto devono essere inserite nei rispettivi appositi spazi previsti sul sistema telematico da parte dell'operatore economico partecipante alla gara ovvero, in caso di

Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, da parte della mandataria.

L'impresa ausiliaria indicata ai sensi dell'art. 110, comma 5 del Codice non deve trovarsi nelle ipotesi di cui all'art. 186 bis RD 267/1942 o sottoposta a curatela fallimentare.

21.5 - "SCHEDA CONSORZIATE PER LE QUALI IL CONSORZIO CONCORRE" (Allegato "A.6"), NEL CASO DI CONSORZIO DI CUI ALLE LETTERE B) E C) DEL COMMA 2 DELL'ART. 45 DEL CODICE.

Nel caso in cui il concorrente sia un consorzio stabile o un consorzio di cooperative o consorzi di imprese artigiane art. 45 comma 2 lett. b) e c) del D. Lgs n. 50/2016 dovrà essere allegata l'apposita scheda il cui modello è reperibile nella documentazione di gara, e che dovrà essere prodotta da ciascuna delle consorziate per le quali il consorzio concorre e contenente i dati generali della consorziata e le ulteriori dichiarazioni che non sono contenute nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE). Tale modello dovrà essere, compilato e firmato digitalmente dal relativo titolare o legale rappresentante o procuratore della consorziata esecutrice. L'inserimento nel sistema del modello "SCHEDA CONSORZIATA PER LE QUALI IL CONSORZIO CONCORRE" avviene a cura del Consorzio che provvederà ad inserire le stesse negli appositi spazi presenti sul sistema.

Non potrà essere indicata quale consorziata esecutrice l'impresa che si trovi nella condizioni di cui all'art. 110, comma 5 del Codice.

Tutta la documentazione richiesta per la partecipazione di un consorzio di cui alle lettere b) o c) dovrà essere presentata anche nel caso in cui il Consorzio stesso partecipi alla procedura come membro di un raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario, con la differenza che l'inserimento della documentazione nel sistema avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario.

21.6 -GARANZIA PROVVISORIA di cui al punto 16 del presente disciplinare

21.7 - IMPEGNO A RILASCIARE LA GARANZIA FIDEIUSSORIA PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (cauzione definitiva): l'offerta dei concorrenti deve essere, inoltre, corredata dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103 del D. Lgs n. 50/2016, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

Si evidenzia che:

- ✓ nel caso in cui il concorrente presenti la garanzia di cui al punto 16 mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari, l'impegno richiesto in questo punto può far parte integrante del contenuto della fideiussione stessa;
- ✓ nel caso in cui il concorrente presenti la garanzia di cui al punto 16 mediante cauzione (deposito in contanti o titoli di debito pubblico garantiti dallo stato) deve, separatamente produrre, un ulteriore documento contenente l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia per l'esecuzione del contratto considerato che tale cauzione non contiene alcun impegno.

In caso di partecipazione di raggruppamento o consorzio o GEIE l'impegno di cui sopra deve essere espressamente riferito al raggruppamento o consorzio di cui all'art. 2602 del codice civile, ovvero al GEIE.

La fideiussione deve essere presentata in originale, in formato elettronico e firmata digitalmente. Qualora non sia disponibile l'originale in formato elettronico e firmato digitalmente, gli offerenti dovranno inserire nel sistema la scansione della fideiussione originale cartacea. In tal caso l'aggiudicatario provvisorio dovrà far pervenire alla CUC l'originale cartaceo.

Si applica l'art. 93 comma 8 del Codice degli Appalti, pertanto la previsione dell'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva non si applica alle microimprese e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese,

piccole e medie imprese.

21.8 - PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE dell'impresa subappaltatrice;

21.9- ATTESTAZIONE DI PRESA VISIONE DEI LUOGHI

21.10 - CAPITOLATO D'ONERI SOTTOSCRITTO PER ACCETTAZIONE

firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante del soggetto concorrente

22. CONTENUTO DELLA BUSTA “B” - OFFERTA TECNICA

L'offerta tecnica è così composta:

➤ **offerta tecnica** costituita dai documenti meglio descritti al successivo punto 22.1 (**Allegato “B.1”**);

“Dichiarazione sui segreti tecnici o commerciali contenuti nell'offerta tecnica” punto 22.2 (**Allegato “B.2”**);

L'offerta tecnica deve essere prodotta secondo quanto di seguito indicato. Si precisa che nessun elemento di costo riconducibile all'offerta economica presentata, **pena l'esclusione dalla gara**, dovrà essere contenuto in tale documentazione tecnica.

OFFERTA TECNICA (punto 22.1) (Allegato B.1)

L'offerta tecnica firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inserita sul sistema telematico START nell'apposito spazio ad essa destinato, dovrà contenere il Progetto Tecnico, redatto sul modulo “B.1” allegato.

Il Progetto Tecnico, utilizzato come strumento di valutazione in sede di aggiudicazione, nei termini e modalità meglio specificati nel seguente punto 26, dovrà articolare in modo chiaro e distinguibile le singole parti soggette a valutazione e i rispettivi paragrafi.

Il Modulo B.1, scheda che il concorrente deve redigere per la formulazione del Progetto/Offerta Tecnica, dovrà essere sviluppato mediante una singola relazione per un numero complessivo non superiore a 10 pagine in formato A4 – carattere Times New Roman – dimensione 12 – interlinea 1,5.

N.B. : Non saranno prese in considerazione da parte della Commissione i contenuti delle pagine che superano i limiti di pagine come sopra previsti.

Modalità di presentazione dell'offerta tecnica

In caso di concorrente singolo l'offerta (quindi l'Allegato “B.1” - Progetto Tecnico) dovrà essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente, pena l'esclusione dalla gara. In caso di RTI, di consorzio ordinario, di G.E.I.E.costituito l'Allegato “B.1”- Progetto Tecnico dovrà essere sottoscritto digitalmente rispettivamente dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa dichiarata mandataria o capogruppo, pena l'esclusione dalla gara.

Qualora il concorrente sia costituito da RTI, consorzio ordinario, GEIE non ancora costituito l'Allegato “B.1”- Progetto Tecnico dovrà essere sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante o procuratore di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento, pena l'esclusione dalla gara.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai

sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'Allegato "B.1" deve essere sottoscritto dal legale rappresentante/procuratore del solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune, pena l'esclusione dalla gara.

- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4- quater del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'Allegato "B.1" deve essere sottoscritto dal legale rappresentante/procuratore dell'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara. Pena l'esclusione dalla gara.
- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l' organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, l'Allegato "B.1" deve essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

La dimensione massima di ciascun file inseribile nel sistema telematico START è pari a 40 MB.

Nella documentazione tecnica non dovrà essere contenuto nessun elemento di costo riconducibile all'offerta economica presentata, pena l'esclusione dalla gara.

DICHIARAZIONE SUI SEGRETI TECNICI O COMMERCIALI CONTENUTI NELL' OFFERTA TECNICA (punto 22.2) (Allegato "B.2")

Il soggetto concorrente dovrà dichiarare la sussistenza o la non sussistenza di informazioni fornite nell'ambito delle offerte che costituiscono segreti tecnici o commerciali, ai sensi dell' art.. 53, comma 5, lett. a) del D.Lgs. 50/2016. Il soggetto utilizzando l'apposito modello disponibile nella documentazione di gara, è tenuto secondo motivata e comprovata dichiarazione, anche allegando la documentazione inerente, ad indicare le parti dell'offerta tecnica contenenti segreti tecnici o commerciali.

Le informazioni rese, qualora adeguatamente motivate e comprovate, saranno sottratte dal diritto di accesso esercitabile da soggetti terzi. In ogni caso ai sensi del comma 6 dell'art. 53 del Codice degli Appalti, il diritto di accesso su queste informazioni è comunque consentito al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio

23. CONTENUTO DELLA BUSTA "C" - OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica è così costituita:

- **23.1)** dalla compilazione del *form on-line* generato dal sistema inserendo **i punti percentuali di RIBASSO offerti**, ribasso rispetto alla base di gara (32,00%) ;
- **23.2)** dalla compilazione del "Piano economico finanziario del concorrente" (Allegato "C.2").

Per presentare **l'OFFERTA ECONOMICA (punto 23.1)**

i partecipanti dovranno esprimere l'offerta economica relativa all'aggio di concessione che sono disposti ad incassare dal Comune, indicando i punti percentuali offerti in ribasso rispetto al 32,00% posto a base di gara, (Esempio: se si e' disposti ad incassare un aggio corrispondente al 31,00%, l'offerta economica sara' di 1,00 (uno) punti di ribasso percentuale rispetto al 32,00% posto a base di gara e pertanto il valore da inserire sulla piattaforma START per la formulazione dell'offerta economica sara' 1,00).

I punti percentuali di ribasso offerti devono avere l'indicazione di 2 (due) cifre decimali dopo la virgola e devono essere espressi sia in cifre che in lettere.

Gli oneri della sicurezza che devono essere sostenuti dall'operatore economico - per gli adempimenti

cui è tenuto ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 – in relazione alla presente concessione dovranno essere indicati **anche** nel Piano Economico Finanziario (P.E.F.) del concorrente di cui al successivo punto 23.2.

Per presentare l'offerta il soggetto concorrente dovrà:

- accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- compilare il *form on-line*, inserendo i punti percentuali di ribasso offerti (massimo due decimali);
- scaricare sul proprio pc il documento “offerta economica” generato dal sistema, senza apporre ulteriori modifiche,
- inserire nel sistema il documento “offerta economica” firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

In caso di RTI, consorzio ordinario, GEIE **non ancora costituito** l'offerta economica deve:

- essere sottoscritta con firma digitale dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti, il consorzio ordinario, il GEIE. tutti i soggetti riuniti, pena l'esclusione dalla gara;
- contenere l'impegno che, nel caso di aggiudicazione della gara, i soggetti riuniti conferiranno, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, designato quale mandatario, pena l'esclusione dalla gara.

In caso di RTI, consorzio ordinario o GEIE **già costituito**, per i quali sussiste l'obbligo di produrre l'atto costitutivo di cui al precedente punto 21, l'offerta economica può essere sottoscritta con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o procuratore del solo soggetto indicato quale mandatario.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta economica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore del solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune. Pena l'esclusione dalla gara;
- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4- quater del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta economica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore dell'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara, pena l'esclusione dalla gara;
- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l' organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, l'offerta economica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara, pena l'esclusione dalla gara.

Non sono ammesse, pena l'esclusione, offerte economiche plurime, condizionate e in aumento rispetto alla percentuale dell'aggio posta a base di gara.

Ai sensi dell'art. 32 comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016 l'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipula del contratto.

Le offerte economiche e temporali sono fisse ed invariabili a tutti gli effetti per un periodo di 180 giorni consecutivi dalla data che costituisce il termine di presentazione delle stesse.

Piano economico finanziario del concorrente (punto 23.2) (Allegato “C.2”):

Al fine di verificare l'equilibrio economico finanziario, la coerenza e sostenibilità di quanto prospettato dal partecipante si richiede la presentazione di apposito Piano Economico finanziario (P.E.F.) da parte

del concorrente.

Il P.E.F. dovrà essere redatto contenendo:

- le principali voci di costo tra le quali devono essere ricompresi obbligatoriamente, a pena di esclusione:
 - costo complessivo afferente al personale necessario a garantire l'esecuzione della concessione (indicazione rilevante ai fini dell'art. 95 comma 10 del D. Leg.vo n. 50/2016);
 - costi della sicurezza di cui al D. Leg.vo n. 81/2008 a carico dell'impresa (indicazione rilevante ai fini dell'art. 95 comma 10 del D. Leg.vo n. 50/2016);
 - l'entrata ipotizzata;
 - ogni altro elemento/dato ritenuto pertinente.

Il P.E.F. dovrà essere predisposto utilizzando il “Modello C. 2 – Schema Piano Economico Finanziario del concorrente”.

Il P.E.F. del concorrente dovrà indicare il margine operativo lordo (equilibrio economico-finanziario della gestione per tutto l'arco temporale di durata della concessione stabilito in tre anni) considerando l'aggio al quale verterà il servizio.

Si precisa che la Stazione Appaltante non attribuirà alcun punteggio al Piano Economico Finanziario (P.E.F.) presentato dal concorrente, fermo restando che lo stesso, oltre che essere coerente rispetto all'offerta economica presentata, dovrà essere congruo rispetto a quanto necessario per l'attuazione della concessione tenuto conto altresì di quanto indicato nel Capitolato d' Oneri.

NOTE PER L'INSERIMENTO DEI DATI E LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La dimensione massima di ciascun file inserito nel sistema è pari a 40 MB. Nel caso occorra apportare delle modifiche ai documenti prodotti in automatico dal sistema sulla base di *form on line*, è necessario ripetere la procedura di compilazione del form on line e ottenere un nuovo documento. Questa procedura si applica, ad esempio, all'offerta economica, alla domanda di partecipazione e scheda di rilevazione requisiti.

24. OFFERTE ANORMALMENTE BASSE

La Stazione Appaltante si riserva - a norma di quanto previsto dall'art. 97 c. 6 del D. Leg.vo n. 50/2016 - di verificare la congruità dell'offerta presentata qualora la stessa risultasse anomala e inaffidabile sulla base di un giudizio tecnico sulla serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta esplicitata nel Piano Economico Finanziario presentato dal concorrente in sede di gara.

In tal caso l'Amministrazione procederà a richiedere per iscritto le relative giustificazioni. La valutazione degli elementi portati a giustificazione dell'offerta si svolgerà in una o più sedute riservate da parte del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) con il supporto della Commissione Giudicatrice. Gli stessi potranno eventualmente essere coadiuvati da tecnici/esperti.

25. ULTERIORI NORME PER I CONCORRENTI CON IDONEITA' PLURISOGGETTIVA E CONSORZI

In caso di partecipazione alla gara di concorrenti raggruppati di cui all'art. 45 comma 2 lett. d), e), f) e g) del D. Lgs. n. 50/2016 si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del Codice.

I raggruppamenti temporanei ed i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice possono concorrere anche se non ancora costituiti, in tal caso l'offerta deve essere sottoscritta dai titolari o legali rappresentanti di tutte le imprese da associare o consorziate e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare in sede di offerta come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. L'atto costitutivo ed il relativo mandato con rappresentanza alla mandataria dovrà contenere le prescrizioni di cui all'art. 48 del Codice, e risultare

da atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Nel caso in cui, invece, la costituzione dell'associazione temporanea o del consorzio è già perfezionata e documentata le imprese mandanti sono esonerate dalla sottoscrizione dell'offerta, in quanto adempimento riservato alla sola impresa mandataria capogruppo e dovrà allegarsi all'istanza copia dell'atto costitutivo del RTI comprensivo di nomina dell'impresa capofila con il relativo mandato irrevocabile.

E' vietata qualsiasi modificazione della composizione del Raggruppamento Temporaneo rispetto a quello indicato in sede di offerta , fatte salve le ipotesi di cui all'art. 12, comma 1 del DPR 3 giugno 1998, n. 252 e dell'art. 48 commi 17, 18 e 19 del D. Lgs. N. 50/2016. Le previsioni di cui ai commi 17, 18 e 19 trovano applicazione anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si verificano in fase di gara. (art. 48, comma 19-ter del Codice).

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo , consorzio, o aggregazione di imprese di rete ovvero di partecipare alla gara in forma individuale qualora sia stata presentata offerta in raggruppamento, consorzio o aggregazione di imprese retiste di cui all'art. 48, comma 7 del Codice e s.m.i.

I consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice e s.m.i. sono tenuti ad indicare per quale/i consorziata/i, il consorzio concorre. E' vietata la contestuale partecipazione alla gara del consorzio e dei consorziati indicati come esecutori, in qualsiasi forma. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio che i consorziati. In caso di inosservanza si applica il divieto l'art. 353 del C.P.

Sarà altresì disposta l'esclusione di tutti i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, qualora i medesimi dichiarino di concorrere per conto della stessa impresa associata.

È consentito, ai sensi dell'art. 47 comma 7-bis del Codice per le ragioni di cui ai commi 17, 18 e 19 o per fatti o atti sopravvenuti, ai soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), designare ai fini dell'esecuzione dei lavori o dei servizi, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata. Le previsioni di cui ai commi 17, 18 e 19 trovano applicazione anche con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 45, comma 2 lettere b), c) ed e). Per il possesso dei requisiti speciali si rinvia a quanto prescritto al punto 11 del presente disciplinare di gara.

26. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La concessione è aggiudicata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri/subcriteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

La valutazione dell'offerta tecnica avverrà da parte di una Commissione giudicatrice, che sarà appositamente nominata e costituita successivamente alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

La Commissione procederà attribuendo i punteggi sulla base di quanto indicato nella tabella di seguito indicata. Il punteggio per ogni criterio/subcriterio verrà attribuito effettuando una media tra i coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari. Ciascun commissario nell'esprimere discrezionalmente il giudizio utilizzerà i coefficienti appresso indicati (ad ogni coefficiente corrisponde un "giudizio" sintetico):

Giudizio	Coefficiente
Ottimo	1
Adeguito	0,8
Parzialmente adeguato	0,5
Scarsamente adeguato	0,3
Inadeguato	0

Verrà successivamente calcolato un coefficiente medio (media tra i coefficienti attribuiti da ciascun commissario). Conclusa tale operazione il coefficiente medio verrà trasformato in coefficiente definitivo riportando ad 1 il coefficiente medio più alto e proporzionando a tale coefficiente gli altri coefficienti medi (normalizzazione).

Conclusa tale operazione verranno moltiplicati i coefficienti definitivi per il punteggio massimo previsto per ciascun criterio/subcriterio.

Si procederà conseguentemente ad effettuare una seconda riparametrazione (esterna) al fine di attribuire il massimo punteggio previsto per l'offerta tecnica al concorrente che avrà riportato il punteggio più elevato derivante dalla somma di quelli ottenuti per ciascun criterio/subcriterio in seguito alla prima riparametrazione.

I criteri/subcriteri di valutazione sulla base dei quali verrà effettuata la valutazione dell'offerta tecnica sono:

CRITERI	Sub-criteri	Punteggio massimo	Punteggio massimo
1. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO	<i>1. Organizzazione del servizio</i>	5	28
	<i>2. Risorse umane da impiegare per la gestione del servizio</i>	10	
	<i>3. Gestione del contenzioso</i>	3	
	<i>4. Orari di apertura al pubblico dell' ufficio</i>	10	
2. STRUMENTI INFORMATICI UTILIZZATI	<i>1. Caratteristiche del sistema informativo</i>	2	5
	<i>2. Sito web a disposizione dei contribuenti</i>	3	
3. PROGETTI ED INIZIATIVE DI	<i>1. Metodologia utilizzata</i>	4	8

CONTRASTO ALL'EVASIONE	<i>2. Strumenti utilizzati e tempistiche</i>	4	
4. RISCOSSIONE COATTIVA	<i>1. Procedure e metodologia utilizzate</i>	3	3
5. GESTIONE IMPIANTI	<i>1. Attività di miglioramento degli impianti pubblicitari</i>	3	18
	<i>2. Programma delle manutenzioni degli impianti</i>	15	
6. ESPERIENZA E QUALIFICAZIONE DELL'IMPRESA	(da calcolarsi unicamente sui servizi oggetto di gara gestiti dalla data del 31.12.2017, in comuni con abitanti superiori a 10.000). Al concorrente con il maggior numero di gestioni verrà attribuito il massimo del punteggio, agli altri concorrenti verrà attribuito un punteggio proporzionale utilizzando la seguente formula: $p = \frac{8 \times \text{n}^\circ \text{gestioni}}{\text{n}^\circ \text{gestioni più alto}}$		8
TOTALE OFFERTA TECNICA			70

Si precisa che:

- per il criterio 1) ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO, la valutazione sarà effettuata in relazione crescente con l'esperienza lavorativa, mansioni, professionalità programma di formazione del personale impiegato, alle ore di apertura al pubblico, all'efficacia, semplicità e funzionalità delle forme di rapporto con gli utenti-contribuenti, alla qualità ed efficacia della strutturazione del back office;
- per il criterio 2) STRUMENTI INFORMATICI UTILIZZATI, la valutazione sarà effettuata secondo criteri di completezza, accessibilità, interattività e ampiezza delle opzioni nell'estrazione dei dati, sito web a disposizione dei contribuenti;
- per il criterio 3) PROGETTI ED INIZIATIVE DI CONTRASTO ALL'EVASIONE, la valutazione sarà effettuata secondo il criterio della quantità e qualità delle iniziative (es. censimenti periodici, ecc.) messe in atto per contrastare il fenomeno dell'evasione;
- per il criterio 4) RISCOSSIONE COATTIVA, la valutazione sarà effettuata secondo criteri di qualità e celerità delle iniziative messe in campo per recuperare i crediti;
- per il criterio 5) GESTIONE IMPIANTI, la valutazione sarà effettuata in base alla quantità e qualità delle iniziative per la manutenzione degli impianti affissionali presenti sul territorio e loro miglioramento.

METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Totale massimo punti 30.

L'offerta economica è determinata dai punti percentuali di ribasso offerti (ribasso rispetto alla base di gara), aggio a base di gara pari al 32,00 % (trentadue per cento) (esclusa IVA).

L'offerta economica dovrà essere espressa nel sistema in punti percentuali, con due cifre decimali, in cifra e in lettere.

La valutazione dell'offerta economica verrà effettuata utilizzando la Formula di seguito indicata.

Formula calcolo offerta:

$$P_i = P_{\max} * (R_i/R_{\max})$$

dove:

R_i = Ribasso offerto dal concorrente i-esimo

R_{max} = Ribasso massimo offerto dai concorrenti

P_{max} = Punteggio economico massimo

P_i = Punteggio assegnato al concorrente i-esimo

METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio/subcriterio secondo il seguente metodo.

I punteggi relativi ad entrambi i parametri (Offerta Tecnica ed Offerta Economica) verranno assegnati con attribuzione fino a due decimali con arrotondamento (per eccesso/per difetto) alla seconda cifra decimale.

Risulterà aggiudicatario il concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto dato dalla somma del punteggio ottenuto per l'offerta tecnica e da quello ottenuto per l'offerta economica.

Il calcolo degli elementi dell'offerta sarà effettuato utilizzando il metodo aggregativo-compensatore.

In particolare il metodo aggregativo-compensatore si basa sulla sommatoria dei coefficienti attribuiti per ciascun criterio/subcriterio, ponderati per il peso relativo del criterio/subcriterio.

A ciascun candidato il punteggio verrà assegnato sulla base della seguente formula:

$$C(a) = \sum_n [W_i \times V(a)_i]$$

dove:

C(a) = indice di valutazione dell'Offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V(a)_i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra 0 e 1;

Σ_n = sommatoria.

27. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno **12/12/2018, alle ore 09:30** presso la sede della Centrale Unica di Committenza, via Vittime del Duomo, 8 – San Miniato – Palazzo Comunale - ufficio Contratti e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo il portale START nell'area riservata alla gara all'indirizzo: <https://start.toscana.it/> - Comunicazioni dell'Amministrazione.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo START nell'area riservata alla gara all'indirizzo: <https://start.toscana.it/> - Comunicazioni dell'Amministrazione.

Il RUP procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il RUP procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 20;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

28. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La nomina della Commissione di gara verrà effettuata dal Dirigente Responsabile della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) e la composizione della stessa sarà oggetto delle pubblicazioni previste dall'art. 29 del D. Leg.vo n. 50/2016. La Commissione sarà istituita in conformità a quanto previsto dall'art. 216 comma 12 del D. Leg.vo n. 50/2016.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

29. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri/subcriteri e le formule indicati nel presente disciplinare.

La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente punto 26.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole

offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 26.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 33.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 6 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 30.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP - che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti l'offerta economica in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento.

30. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 6, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante

audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 33.

31. CAUSE DI ESCLUSIONE

Costituiscono cause di esclusione dalla gara dei soggetti concorrenti i seguenti casi:

- l'offerta non risulti caricata nel sistema START entro il termine di ricevimento delle offerte indicato al punto 19) del presente disciplinare di gara;
- nella documentazione amministrativa siano desumibili elementi di natura economica, tale da far ritenere che sia stato violato il principio di "segretezza delle offerte";
- nell'offerta tecnica siano desumibili elementi di natura economica, tale da far ritenere che sia stato violato il principio di "segretezza delle offerte";
- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica;
- mancato possesso dei requisiti di partecipazione richiesti al punto 10) e 11) del presente disciplinare di gara, sempreché l'esclusione sia prevista dal D. lgs. n. 50/2016;
- mancata effettuazione della presa visione dei luoghi;
- nel caso in cui il concorrente non abbia provveduto alla regolarizzazione in caso di attivazione di procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 20) del presente disciplinare di gara, oppure quando la procedura di regolarizzazione abbia dato esito negativo;
- l'impresa/società/altro soggetto partecipante si trovi in altra ipotesi di esclusione prevista dalla vigente normativa
- mancata costituzione della cauzione provvisoria entro il termine perentorio di scadenza per la presentazione delle offerte;
- offerta risultata anomala ai sensi dell'art. 97 commi 6 e seguenti del D. Lgs. N. 50/2016;
- costi della manodopera verificati come non congrui ex art. 97 del D. Lgs 50/2016;
- qualunque irregolarità essenziale relativa all'offerta tecnica ed economica ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice degli Appalti (a titolo esemplificativo e non esaustivo: offerta economica e tecnica non firmate digitalmente secondo le modalità indicate nel presente disciplinare, non contenga l'indicazione dell'offerta, mancata compilazione modello C.2 piano economico finanziario del concorrente, offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in modo indeterminato o incompleto, offerte al rialzo, ecc..)
- in caso di RTI, consorzio ordinario o GEIE non ancora costituito l'offerta economica non contenga l'impegno che nel caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno, con unico atto, mandato speciale con rappresentanza ad una di esse, designata quale mandataria;
- in ogni altro caso di "irregolarità essenziale non sanabile" dovuta a carenza di documentazione che non consenta l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa;
- in ogni altra ipotesi di esclusione prevista dal presente disciplinare di gara.

32. AVVERTENZE

- non è possibile presentare offerte modificative o integrative di offerta già presentata;
- è possibile, nei termini fissati, ritirare l'offerta presentata.
- una volta ritirata un'offerta precedentemente presentata, è possibile, rimanendo nei termini fissati dal disciplinare di gara presentare una nuova offerta,
- la presentazione delle offerte è compiuta quando il concorrente ha completato tutti i passi previsti dalla procedura telematica e viene visualizzato un messaggio del sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell'offerta e l'orario di registrazione;
- la presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nel bando/disciplinare di gara e del Capitolato d' Oneri con rinuncia ad ogni eccezione;

- la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto ai sensi dell'art. 95 comma 12 del D. Lgs. 50/2016;
- la stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in caso di presentazione o ammissione di una sola offerta valida, se ritenuta idonea;
- l'Amministrazione si riserva la facoltà di non dare luogo alla gara o di prorogarne la data ove lo richiedano motivate esigenze, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo;
- L'amministrazione si riserva la facoltà di non dare luogo all'aggiudicazione ove lo richiedano motivate e sopravvenute esigenze di pubblico interesse anche connesse a limitazioni di spesa imposte da leggi, regolamenti e/o altri atti amministrativi, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo;
 - l'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta,
- l'aggiudicazione definitiva è adottata con determina del responsabile del contratto entro 60 giorni dal ricevimento della proposta di aggiudicazione. Tale provvedimento, fino a quando il contratto non è stipulato, può essere revocato qualora la conclusione del contratto risulti superflua o dannosa per l'amministrazione aggiudicatrice,
 - il contratto non conterrà la clausola arbitrale.

L'aggiudicatario ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari è tenuto ad utilizzare per tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, esclusivamente conti correnti bancari o postali intestati dedicati, anche non in via esclusiva.

33. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Tali controlli sono effettuati:

- in caso di raggruppamento temporaneo d'impresa o di consorzio ordinario di concorrenti, nei confronti di tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento o del consorzio ordinario;
- in caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D.Lgs. 50/2016, sia nei confronti del consorzio che delle consorziate esecutrici indicate nel DGUE;
- in caso di avvalimento, anche nei confronti della/e impresa/e indicata/e dal concorrente come ausiliaria/e;
 - in caso di subappalto nei confronti di ciascuna impresa subappaltatrice indicata;
- nel caso in cui l'aggiudicatario singolo o una delle mandanti in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti abbia dichiarato di essere stata ammessa a concordato preventivo con continuità aziendale ex art. 186 bis del R.D. n. 267/1942, i suddetti controlli sono effettuati anche nei confronti dell'operatore economico indicato quale ausiliario qualora l'aggiudicatario singolo e/o la mandante siano tenuti ad avvalersi di altro operatore economico ai sensi dell'art. 110, comma 5, D.Lgs. 50/2016.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare, **entro dieci giorni** dalla data di

ricevimento della richiesta, i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-*bis* e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Dopo l'aggiudicazione efficace l'Amministrazione aggiudicatrice invita l'aggiudicatario a:

- stipulare il contratto entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione efficace;
- versare l'importo relativo alle spese di imposta di bollo e di registro per il contratto;
- costituire la garanzia definitiva di cui all'art. 103 D.Lgs. 50/2016;
- rimborsare spese pubblicazione GURI;
- produrre, nel caso in cui l'aggiudicatario sia un raggruppamento temporaneo di concorrenti o un consorzio ordinario non ancora costituito, il relativo atto costitutivo, redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata da notaio, con le prescrizioni di cui all'art. 48, commi 12 e 13 D.Lgs. 50/2016;
- produrre polizza assicurativa di cui all' art. 21 del Capitolato d' Oneri
- produrre quant'altro necessario per la stipula del contratto.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 D.Lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. Tale termine dilatorio di cui al suddetto comma 9 non si applica nell'ipotesi in cui è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta, come previsto dall' art. 32 comma 10 lettera a).

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la **garanzia definitiva** da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato con atto pubblico amministrativo informatico.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione.

L'amministrazione si riserva altresì la facoltà di disporre, in caso si presentino condizioni di urgenza e necessità - e dopo che l'aggiudicazione definitiva si divenuta efficace - ad avviare l'esecuzione anticipata del servizio in via di urgenza e sotto riserva di legge in ottemperanza all'art. 32 comma 8 del D. Lgs. N. 50/2016, mediante verbale di consegna redatto in contraddittorio con l'esecutore.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 1.063,13 (compresa IVA e spese di bollo) La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

34. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Pisa rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

35. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto con l'aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm. e ii. (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all'Amministrazione compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.

• Finalità del trattamento

In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:

- i dati inseriti nella "domanda di partecipazione", nei modelli di cui ai punti A) e seguenti nell'offerta tecnica di cui al punto B e seguenti ed offerta economica punti C e seguenti e vengono acquisiti ai fini della partecipazione (in particolare ai fini dell'effettuazione della verifica dei requisiti di ordine generale e del possesso criteri di selezione individuati nel bando di gara nonché

dell'aggiudicazione e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti);

- i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, anche ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale;

• **Modalità di trattamento dei dati**

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

• **Categorie e soggetti ai quali i dati possono essere comunicati**

I dati potranno essere comunicati a:

- soggetti anche esterni all'Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle commissioni di valutazione e/o di verifica che verranno di volta in volta costituite;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dal D. Lgs. n. 50/2016, dalla Legge 241/1990 e dalla LR n. 40/2009.

• **Diritti del concorrente interessato**

Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs n. 193/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

La presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto da parte del concorrente attesta l'avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate nell'informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

• **Titolare, responsabile e incaricati al trattamento dei dati**

Titolare del trattamento dei dati è la Centrale Unica di Committenza per i Comuni di Castelfranco di Sotto, Montopoli Val D'Arno, S. Croce sull'Arno e San Miniato.

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile della Centrale Unica di Committenza per i Comuni di Castelfranco di Sotto, Montopoli Val D'Arno, S. Croce sull'Arno e San Miniato.

Incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti dei Comuni assegnati alla Centrale Unica di Committenza per i Comuni di Castelfranco di Sotto, Montopoli Val D'Arno, S. Croce sull'Arno e San Miniato.

36. ALLEGATI

Sono parte integrante del presente bando/disciplinare di gara i seguenti allegati:

- **Modello A.1.** : Modello Imprese aderenti al contratto di rete;
- **Modello A.2** : Modello di Documento Unico di gara Europea (DGUE);
- **Modello A.3** : Modello "Ulteriori dichiarazioni";
- **Modello A.4.** :Modello "Scheda avvalimento art. 89";
- **Modello A.5.:** Modello "Scheda avvalimento art. 110 comma 5";
- **Modello A.6** : Modello "Scheda consorziate per il quale il consorzio concorre";
- **Modello A.7** : Modello "Attestazione di presa visione dei luoghi"
- **Modello B.1** : Modello "Offerta Tecnica"
- **Modello B.2** : Modello "Dichiarazione sui segreti tecnici o commerciali contenuti nell'offerta tecnica";
- **Modello C.2:** Modello "Piano economico finanziario del concorrente"
- **Allegato 2:** Capitolato d' Oneri
- **Allegato 3:** Schema contratto di concessione

San Miniato, 19/12/2018__

La Responsabile Centrale Unica di Committenza

F.to Dr.ssa Adriana Viale